

129.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	6404	
Disegni di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	6404	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	6405	
(<i>Presentazione</i>)	6407	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	6404	
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (1042);		
ALICATA ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (822)	6407	
PRESIDENTE	6407	
PIERACCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	6408	
6409, 6410, 6416, 6419		
6425, 6440, 6441, 6448		
COLLESELLI	6408, 6413, 6439	
CORONA GIACOMO	6408, 6410, 6420	
6423, 6432, 6434, 6438		
6441, 6442, 6444, 6447		
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	6409, 6410	
6414, 6415, 6419, 6425, 6427, 6428		
6433, 6435, 6437, 6439, 6440, 6441		
6442, 6443, 6445, 6446, 6447, 6448		
VIANELLO	6409, 6410, 6411, 6413, 6417	
ABELLI	6414, 6424	
6426, 6427, 6428, 6432, 6434		
6435, 6436, 6437, 6440, 6445		
GALLI	6414, 6418, 6425, 6428	
6434, 6439, 6445, 6447		
SULLO	6418	
BUNETTO	6419, 6420, 6422, 6426, 6437	
BRESSANI	6420	
		PAG.
DI NARDO		6420
CURTI IVANO	6422, 6426, 6430	
6434, 6435, 6437		
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6427, 6428, 6434, 6436	
6437, 6439, 6442, 6443, 6445, 6447		
GOLINELLI	6430, 6435, 6436	
TAVERNA	6431, 6435, 6436, 6439	
6441, 6442, 6444, 6445		
FUSARO	6440	
ARMANI	6440, 6443	
MOSCA	6444	
MARCHESI	6447, 6448	
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	6404	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	6405	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	6404	
Commemorazione del deputato Francesco Ferrari:		
PRESIDENTE	6407	
Comunicazione del Presidente	6406	
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):		
PRESIDENTE	6448	
D'ALESSIO	6448	
LUSOLI	6448	
Per un lutto del deputato Belci:		
PRESIDENTE	6406	
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	6406	
Ordine del giorno della seduta di domani	6448	

La seduta comincia alle 17.

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 aprile 1964.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amatucci, Basile Guido, Belci, Bisantis, Bovetti, Cataldo, Finocchiaro, Leone Raffaele, Micheli, Napoli, Pedini e Tozzi Condivi.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962 » (1247);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Istituzione presso l'università di Genova della facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura » (1248);

« Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica » (1249).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari » (*Approvato da quel consesso*) (1246);

« Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile » (*Approvato da quel consesso*) (1250);

« Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la " Caserma Gattamelata " a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato " Palazzo Camerini " nonché contro rinuncia da parte del citato ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato " Caser-

ma Martin Vittorio " (ex collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città » (*Approvato da quella V Commissione*) (1251);

« Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » (*Approvato da quella V Commissione*) (1252);

« Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (*Approvato da quella V Commissione*) (1253);

« Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno " Svi-mez " con la legge 21 maggio 1959, n. 396 » (*Approvato da quella V Commissione*) (1254);

Senatore VERONESI ed altri: « Proroga al 1° luglio 1969 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale » (*Approvato da quella VII Commissione*) (1255).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1256);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modifiche alle disposizioni sulla reversibilità delle pensioni a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (1257);

CUTTITA: « Modifica dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (1258);

FINOCCHIARO: « Norme per la copertura dei posti di insegnante di canto in organico nelle sedi di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 769 » (1259);

FINOCCHIARO e BALDANI GUERRA: « Interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria

degli insegnanti tecnico-pratici in possesso di particolari requisiti » (1260);

ROMANO e BEMPORAD: « Nuovo stato giuridico delle guardie di sanità » (1261);

RIGHETTI: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato trovantisi in particolare situazione » (1262);

LIZZERO ed altri: « Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (1263);

VIZZINI: « Norme che regolano la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari italiani di beni situati in territori ceduti alla Jugoslavia nonché di quelli della zona B » (1264);

FINOCCHIARO: « Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili » (1265).

Saranno stampate e distribuite. Le prime cinque, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (1213);

« Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra Piazza del duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (1215) (Con parere della V e della IX Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

MAZZONI ed altri: « Deroga al disposto dell'articolo 7, lettera d, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale » (1202).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LANDI ed altri: « Estensione dei benefici della legge 27 febbraio 1955, n. 53, ai salariati dello Stato licenziati prima dell'entrata in vigore della legge stessa » (404) (Con parere della V Commissione);

LANDI ed altri: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 362, ai salariati permanenti collocati a riposo anteriormente alla data del 6 agosto 1948 » (Urgenza) (405) (Con parere della V, della VI e della VII Commissione);

CENGARLE ed altri: « Modifica del ruolo organico dei chimici dipendenti dall'amministrazione della sanità » (876) (Con parere della V e della XIV Commissione);

TANTALO e FUSARO: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, relative al personale di ragioneria del Ministero della sanità » (Urgenza) (906) (Con parere della V e della XIV Commissione);

Senatore BELLISARIO: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 » (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (1216) (Con parere della V, della VI e della VII Commissione);

alla II Commissione (Interni):

RUSSO SPENA: « Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » (1159) (Con parere della V e della VII Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

DE FLORIO ed altri: « Modifica dell'articolo 282 del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208) (*Con parere della XIII Commissione*);

CACCIATORE: « Modificazione della circoscrizione della pretura di Polla (Salerno) » (1210);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

SCALIA e SINESIO: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1217) (*Con parere della V Commissione*);

SCALIA: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1219) (*Con parere della I e della V Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

LENOCI: « Modifica alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico » (1194);

LEONE RAFFAELE: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1198);

alla VIII Commissione (Istruzione):

URSO ed altri: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (1209) (*Con parere della V Commissione*);

AGOSTA ed altri: « Concorso per titoli per cattedre dell'ordine medio superiore riservato a professori titolari nelle scuole secondarie inferiori, abilitati all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria superiore » (1218);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

RIGHETTI: « Ricostituzione, con personalità giuridica propria, dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato » (1197);

alla XIII Commissione (Lavoro):

Senatori AMIGONI ed altri: « Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) » (1228);

alla XIV Commissione (Sanità):

RIGHETTI: « Estensione dell'indennità di profilassi al personale di istituzioni antitubercolari non dipendenti dallo Stato o da enti pubblici » (1199) (*Con parere della XIII Commissione*);

MITTERDORFER ed altri: « Norme per il riconoscimento dei titoli di dentisti conseguiti in Austria o in Germania da coloro che hanno riacquisitato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria » (1203) (*Con parere della VIII Commissione*).

La VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già ad essa assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

CAIAZZA ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali » (339);

BERLOFFA e BORGHI: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale » (357).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno in data 20 aprile 1964 ha depositato la relazione annua, ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101 (Doc. XI, n. 2). Sarà stampata e distribuita.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai ministri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per un lutto del deputato Belci.

PRESIDENTE. L'onorevole Belci è stato colpito da un grave lutto: la perdita della madre.

Al collega, così duramente provato, ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo a nome dell'Assemblea.

Commemorazione del deputato Francesco Ferrari.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, l'improvvisa ed immatura scomparsa del collega Francesco Ferrari è motivo di profondo dolore per la nostra Assemblea, che si vede privata nei suoi lavori di un apporto di notevole ed appassionata competenza.

L'onorevole Francesco Ferrari è stato stroncato da un malore mortale nel corso di una seduta del consiglio comunale di Vicenza, in cui aveva chiesto di parlare per illustrare le ragioni della sua parte politica. Era nato a Chiuppano nel 1922. Lascia il ricordo di una dedizione assoluta agli impegni rappresentativi, che aveva assunto con tanta serietà e scrupolosa preparazione.

Formatosi sotto la guida di eminenti maestri, dei quali era stato tra gli allievi prediletti, in quella severa palestra di studi che è la Scuola Normale di Pisa, aveva ricercato la verifica del più valido degli insegnamenti prospettati dalla vita e dalle opere di Francesco De Sanctis: la necessità, cioè, di attuare una feconda compenetrazione dell'interesse letterario con quello civico e sociale. Si spiegano così la sua partecipazione attiva alla guerra di liberazione e l'operosità sollecita e vigile con cui per lunghi anni attese alle sue funzioni di consigliere comunale di Vicenza.

Eletto deputato per la circoscrizione di Verona nella lista del partito comunista italiano fin dal 1958, e confermato nel seggio parlamentare nelle elezioni del 28 aprile dell'anno scorso, si era dedicato con assiduità all'adempimento del mandato rappresentativo nonostante che, negli ultimi tempi, la precarietà delle sue condizioni di salute gli richiedesse un più grave e logorante sforzo di applicazione ed un più accentuato dispendio di energie fisiche.

È ancora viva in noi l'impressione di alcuni suoi interventi, che, nella passata e nella presente legislatura, erano valsi a metterne in luce le doti di intelligenza critica e di competenza tecnica sia in Assemblea sia in seno alle Commissioni agricoltura e industria, delle quali fece parte.

Più intenso appare il nostro rimpianto in considerazione della giovane età in cui l'onorevole Francesco Ferrari è venuto a mancare.

Rinnoverò alla famiglia del collega scomparso, a nome dell'Assemblea e mio personale, l'espressione del più vivo e sincero cordoglio. (*Segni di generale consentimento*).

Presentazione di un disegno di legge.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione di un disegno e della proposta di legge Alicata ed altri recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (1042 e 822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di un disegno di legge e della proposta di legge Alicata ed altri recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 16 aprile scorso è stata chiusa la discussione generale e si sono svolte le repliche del relatore e del sottosegretario.

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

considerata la eccezionalità della situazione creatasi in conseguenza della sciagura del Vajont e l'urgente necessità dell'applicazione rapida e razionale delle disposizioni previste dal disegno di legge,

fa voti,

ai fini del coordinamento dell'assistenza da erogarsi con i fondi disponibili, perché sia istituito un organo coordinatore ed integratore munito di adeguati poteri per la risoluzione dei predetti problemi ».

COLLESELLI, FUSARO.

« La Camera,

premesso che lo scopo primario che si propone il disegno di legge è la ricostruzione di Longarone e delle altre località distrutte e devastate dal disastro del 9 ottobre 1963;

che tale scopo può essere raggiunto solo se contemporaneamente alla ricostruzione degli abitati sarà possibile ricostruire il potenziale produttivo distrutto dalla tragedia, che assicurava lavoro a larghe masse della popolazione della zona,

fa voti

affinché il Governo riservi una quota delle somme degli stanziamenti destinati al piano di sviluppo ed investimento delle aziende a partecipazione statale corrispondente all'insediamento di uno stabilimento nell'ambito del territorio di Longarone e Castellavazzo di potenzialità tale da assicurare un numero di posti di lavoro pari a quello distrutto ».

CORONA GIACOMO.

PRESIDENTE. Questi due ordini del giorno sono stati presentati dopo la chiusura della discussione generale. Qual è su di essi il parere del Governo ?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Quanto al primo ordine del giorno, nella sostanza il Governo non ha nulla da eccepire. Anzi, nel testo che era all'esame della Commissione in sede referente era prevista una delega nel senso che i vari ministeri interessati potessero conferire adeguati poteri ai funzionari da essi dipendenti in ordine a tutti i problemi del Vajont, in modo da decentrare ed ottenere la massima rapidità nelle decisioni necessarie per la ricostruzione, non solo in materia di assistenza. Il coordinamento spettava ovviamente alla prefettura. L'articolo che conteneva queste disposizioni è stato soppresso, perché fu esperito un tentativo per accelerare l'approvazione del provvedimento e consentirne l'esame in Commissione in sede legislativa. Com'è noto, a norma della Costituzione non si può approvare in tale sede una legge che preveda una delega al Governo. Poiché in definitiva si ritenne più opportuno il dibattito in aula, accadde che vi si portò il testo ormai privo di quelle disposizioni. Penso sia opportuno reintegrarlo proprio per andare incontro alle esigenze espresse nell'ordine del giorno Colleselli. Al coordinamento le prefetture possono procedere senza che sia necessario istituire ulteriori organi che, probabilmente, appesantirebbero la struttura degli uffici locali. Essenziale è assicurare il decentramento del potere e la rapidità delle decisioni sul luogo. Su questo concordo del tutto.

Ordine del giorno Corona Giacomo: il Governo è sostanzialmente d'accordo e pertanto lo accetto.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Colleselli ?

COLLESELLI. Prendo atto che il mio ordine del giorno è stato sostanzialmente accettato dal Governo e non insisto per la votazione, soprattutto dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro che intende riproporre l'articolo 35 del disegno di legge primitivo.

PRESIDENTE. Onorevole Giacomo Corona ?

CORONA GIACOMO. Non insisto e ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno — quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lanta — della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais — quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo — della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1°) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2°) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3°) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonché per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

4°) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3, e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredi e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sopprimere, al primo capoverso, dopo la parola « catastrofe », le parole: « della diga ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI, Relatore. Si tratta di una modifica meramente formale. Non è esatto dire « catastrofe della diga », poiché la diga per se stessa non è interessata al disastro che è stato provocato da una frana nel lago.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

PIERACCINI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento della Commissione. *(È approvato).*

Gli onorevoli Lizzero, Vianello, Busetto, Golinelli, Amendola Pietro, Marchesi, Ambrosini, Franco Raffaele, Bernetic Maria e De Polzer hanno proposto di aggiungere il seguente articolo 1-bis:

« Il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici e di intesa con le amministrazioni comunali di Longarone, Belluno, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Pieve di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana, Domegge, Erto-Casso, Cimolais, Claut e con le amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine, adotterà un piano organico di opere per la sicurezza e la difesa delle popolazioni e del suolo dal dissesto geologico e idraulico e dalle erosioni per la sistemazione dei bacini idrografici unitariamente intesi ricadenti nei territori delle provincie di Belluno e di Udine.

Il piano dovrà essere indirizzato a definire un termine di tempo entro il quale le condizioni di insicurezza siano rimosse. A tale scopo il piano deve prevedere lo svuotamento completo e la definitiva inutilizzazione del bacino residuo a monte della frana del Toc a fini idroelettrici ».

VIANELLO. Chiedo di illustrare io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIANELLO. L'onorevole sottosegretario Romita ha riconosciuto, nella sua replica di giovedì scorso, che la sicurezza delle popolazioni è la prima esigenza da soddisfare e ha affermato che il Governo non ha alcuna difficoltà a trasfondere gli impegni assunti in proposito anche in particolari norme del disegno di legge. Lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici ha predisposto un piano basato sulla inutilizzazione del bacino del Vajont a fini idroelettrici e sul relativo svuotamento a monte della frana.

A questo stesso fine tende il nostro emendamento. Noi chiediamo, infatti, che sia approvato un piano di sistemazione dei bacini idrografici, unitariamente intesi, ricadenti nei territori delle provincie di Belluno e di Udine. Questo piano dovrà fissare un termine di tempo entro il quale dovranno essere rimosse le condizioni di insicurezza e nello stesso tempo dovrà prevedere lo svuotamento completo e la definitiva utilizzazione del bacino residuo a monte della frana del Toc.

Due osservazioni sono state mosse a questa nostra impostazione. Si è detto anzitutto che noi vogliamo sovrapporre un atto legislativo ad un atto amministrativo. Non ci pare però che questa obiezione abbia fondamento. La sicurezza è la condizione pregiudiziale per qualsiasi insediamento industriale e per la ripresa delle attività umane in quella zona; è, dunque, nostro compito garantirla con questo stesso provvedimento.

Si è detto, inoltre, che con questa richiesta forzeremmo gli obiettivi stessi della legge,

che tende alla ricostruzione e alla ripresa della vita nei territori devastati. Noi respingiamo anche questa obiezione e, rifacendoci a quanto previsto nel provvedimento proposto dal Governo, insistiamo perché parte delle somme stanziata sia utilizzata per opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria e per la sistemazione dei corsi d'acqua, per opere, cioè, che interessano la sicurezza di quelle zone. E ci pare in questo modo di essere perfettamente aderenti allo spirito e alle finalità della legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo *1-bis*?

ALESSANDRINI, Relatore. Sia in Assemblea sia in Commissione dai rappresentanti di tutti i gruppi si è riconosciuto che presupposto fondamentale per la ricostruzione della zona devastata è di assicurare tranquillità e possibilità di vita alle popolazioni che intendano insediarsi ancora in quei luoghi. Al riguardo in Commissione è stata ventilata la possibilità che qualche emendamento fosse accettato, qualora esso si limitasse però a sanare la necessità dello svuotamento del bacino idroelettrico del Vajont e della sua non utilizzabilità a scopi idroelettrici.

L'articolo aggiuntivo Lizzero ha una portata ben maggiore rispetto all'impostazione accettata in Commissione. Inoltre, a parere del relatore, esso esprime una totale sfiducia, che, ad onta del disastro verificatosi, da considerare un fatto a sé stante, credo non sia meritata dalla pubblica amministrazione. Quanto proposto all'onorevole Lizzero nell'articolo *1-bis* mi pare eccessivo e pertanto non accettabile.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIERACCINI, Ministro dei lavori pubblici. Quello che l'articolo *1-bis* prevede è già completamente in atto. È in atto, cioè, il piano organico di opere per la sicurezza e la difesa delle popolazioni, proprio sulla base, come postula l'articolo *1-bis*, di provvedimenti adottati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore. Le opere procedono anzi assai bene, secondo il calendario prestabilito, cosicché stiamo vivendo il momento da tutti considerato come il più pericoloso, quello del disgelo, con una certa serenità.

Il complesso di opere in attuazione richiederà naturalmente ancora molti mesi, come dicemmo fin dall'inizio al Senato e qui; per il completamento occorreranno da uno a due anni. Lo ripeto oggi anche perché si sono avuti nuovi equivoci: procedendo bene le opere di sicurezza, si è avuta la sensazione

che il pericolo fosse già cessato in modo totale e che perciò si potesse tornare a ricostruire Longarone nello stesso luogo.

I colleghi sanno che così non è, poiché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima di dare il giudizio definitivo, attende che il complesso di opere sia terminato.

Si sta dando esecuzione anche a quella che è la seconda richiesta dell'articolo *1-bis*, cioè il piano per i bacini idrografici ricadenti nei territori delle province di Belluno e di Udine. La Camera ricorderà che io presi impegno di nominare una commissione che doveva riferire entro 60 giorni dal suo insediamento. Tale commissione ha chiesto però una proroga, che è stata concessa.

Ora effettivamente, come ha detto il relatore, inserire in una legge una disposizione già in atto non si capisce quale altro scopo possa avere se non quello di dare corpo al timore che il Ministero dei lavori pubblici e gli altri organi della pubblica amministrazione — Consiglio superiore e commissione di studio — non compiano il loro dovere, che è il dovere che, credo, sentiamo tutti nella stessa misura, non potendovi essere alcuno, in questa Assemblea o nel paese, tanto folle da lasciare condizioni di pericolo sia nella zona del Vajont sia in tutto il bacino.

Il Governo si rimette alla Camera per questo articolo aggiuntivo, facendo presente, però, ancora una volta che tutto quanto si deve fare si sta facendo, e che saranno eseguite anche tutte le altre opere che potranno essere ulteriormente suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla commissione di studio che sta lavorando nelle due province, affinché le condizioni di sicurezza siano garantite nel modo più assoluto. Infine ribadisco ancora una volta che il bacino non sarà riutilizzato a scopo idroelettrico, ma sarà svuotato, come già molte volte abbiamo pubblicamente dichiarato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Vianello, mantiene il suo articolo aggiuntivo non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera?

VIANELLO. Sì, signor Presidente.

CORONA GIACOMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA GIACOMO. Anch'io, signor Presidente, ritengo che inserire o meno l'emendamento sia questione di opportunità, come ha testé detto l'onorevole ministro, perché in realtà quello che si chiede nell'emendamento è già in corso di esecuzione. L'onorevole Vianello e gli altri colleghi che, spinti dallo stes-

so sentimento nostro, si sono recati sul posto sanno in quali condizioni atmosferiche ed anche in quali condizioni di pericolo, che talvolta rasentano addirittura la temerarietà, si sta operando, specialmente per la costruzione della famosa galleria che dovrebbe assicurare l'incolumità delle persone e degli abitati. Quando un ministro responsabilmente e reiteratamente, al cospetto delle stesse popolazioni interessate, dichiara che il lago sarà svuotato e non sarà più utilizzato a fini di produzione di energia elettrica, e quando lo stesso ministro assicura che ogni risorsa tecnica sarà impiegata a questo fine, come del resto è già avvenuto attraverso il sistema di pompaggio del lago, volere inserire questo articolo aggiuntivo nella legge implica un atto di sfiducia nel Governo. E non è sfiducia solo in questo Governo, in questo ministro o in questa maggioranza, ma è sfiducia in un organo fondamentale della Costituzione che noi in questo modo vincoleremmo e alla cui azione, in definitiva ci sostituiremmo, qualunque sia il Governo che guida la vita del paese, qualunque sia la sua formula.

È questa una prima ragione contro l'opportunità dell'emendamento che difficilmente, sul piano giuridico e sul piano morale, potrebbe essere confutata. Ma io la potrei anche superare, dal momento che (ed è cosa da dire con molta chiarezza) sia lo svuotamento del bacino per ragioni di sicurezza, sia la elaborazione di un piano generale di sicurezza dei bacini delle province di Udine e di Belluno, non sono richieste nuove ma risalenti a molti anni fa: sono richieste vecchie, ripetutamente formulate dagli organismi rappresentativi delle popolazioni interessate quali i consigli comunali e provinciali. E sarebbe bene che finalmente il Governo cogliesse questa occasione per decidersi a guardare con più attenzione al problema della sicurezza delle popolazioni della cerchia alpina minacciate da queste gigantesche dighe.

Ma come si dovrebbe provvedere a ciò? Con una norma inserita in questo modo, quasi di sfuggita? Francamente non mi pare e proprio noi delle province di Udine e di Belluno desidereremmo che il Governo ci proponesse qualcosa a conclusione di uno studio approfondito, ritenendo noi che, nel contesto idrogeologico delle Alpi dolomitiche, la creazione di nuovi bacini e gli stessi bacini esistenti possano costituire motivo di seria preoccupazione per le popolazioni.

Esiste una Commissione d'inchiesta parlamentare la quale, se non vado errato, fra gli altri, ha anche il compito specifico di indicare

i mezzi e gli strumenti per questo piano. Ora non vorrei che si potesse creare una contraddizione fra le scheletriche e sintetiche indicazioni dell'articolo 1-bis presentato dai colleghi comunisti e quelle che potrebbero essere domani le conclusioni dello studio condotto dalla Commissione di inchiesta.

Noi constatiamo con soddisfazione come ci si interessi con serietà del problema particolare della sicurezza delle zone del Vajont e del consolidamento idrogeologico ai fini del reinsediamento delle popolazioni, nonché del problema generale della sicurezza nelle Prealpi dolomitiche dove, come ho detto prima, vi è un contesto geologico di viva preoccupazione. Ma, ripetiamo, la proposta dell'articolo aggiuntivo è inopportuna e pericolosa per le ragioni che ho detto. Il gruppo democratico cristiano, pertanto, voterà contro.

VIANELLO. Fra l'infondere fiducia alle popolazioni ed esprimere sfiducia nel Governo, penso che vada preferito ridare fiducia alle popolazioni: ecco perché insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-bis Lizzero-Vianello.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

«Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 2-bis. — Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonché nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti Uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferi-

bilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera *c*) del precedente articolo 2 può essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Art. 3. — Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, determina, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il comprensorio in provincia di Belluno includerà i territori dei comuni di cui all'articolo 1 e limitrofi, nonché dei comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Il comprensorio in provincia di Udine includerà, oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle province e dei comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2 e 3, quando ne sia riconosciuto il carattere di necessità e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

Il Ministro per i lavori pubblici è inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa

riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1997-98.

I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

Il piano è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente articolo 2, lettere *c*) e *d*), sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione è, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

Il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armani, Colleselli, Corona Giacomo, Bressani, Radi, Fusaro, Bovetti, Gagliardi, Biasutti e Stella hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo capoverso, il seguente:

« I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione ».

COLLESELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLESELLI. Mi preme richiamare anzitutto come nella legge siano distinti due piani urbanistici comprensoriali: uno per la provincia di Belluno e uno per la provincia di Udine. I firmatari di questo emendamento hanno inteso, ai fini di stabilire alcuni precisi criteri in base ai quali i piani comprensoriali dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione dei territori in essi compresi, anticipare quello che potrà stabilire la legge urbanistica, ma sempre limitatamente all'applicazione della legge in esame, senza alcun pregiudizio per le decisioni che il Parlamento vorrà adottare in tema di legge urbanistica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vianello, Busetto, Lizzerò, Amendola Pietro, Golinelli, Marchesi, Ambrosini, Bernet Maria, e Franco Raffaele hanno proposto di sostituire il decimo capoverso con i seguenti:

« Il piano urbanistico comprensoriale è compilato, a spese dello Stato, dalle amministrazioni comunali interessate costituite in

consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Negli organi direttivi del Consorzio sono rappresentati i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro e le minoranze dei consigli comunali interessati.

Il piano comprensoriale precisa:

a) la destinazione di uso di tutto il territorio;

b) gli interventi per le principali localizzazioni residenziali, turistiche, sportive;

c) gli interventi di bonifica, di ricomposizione delle proprietà rurali, dei rimboschimenti;

d) gli interventi nelle aree di sviluppo industriale;

e) la viabilità, le ferrovie;

f) le altre importanti opere pubbliche;

g) le zone da assoggettare a piani di rinnovamento.

Il piano provvede ad assicurare la effettiva tutela delle zone assoggettate o da assoggettare a vincolo paesistico e delle cose disciplinate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Tale piano deve prevedere un'organica industrializzazione delle zone stesse mediante l'intervento in via prioritaria dell'industria di Stato e stabilirà anche i centri abitati che dovranno essere eventualmente trasferiti.

Sulla designazione della località nella quale stabilire la residenza delle comunità che dovranno essere trasferite in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, sarà indetta, dalle amministrazioni comunali interessate, una consultazione cui parteciperanno tutti gli elettori delle comunità stesse ».

L'onorevole Vianello ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VIANELLO. A noi pare innanzitutto necessario definire gli obiettivi del piano comprensoriale, perché così facendo il Parlamento darà un contributo alla definizione della nuova legge urbanistica, cui presto o tardi dovremo pur arrivare. Poiché l'istituto del piano comprensoriale non è ancora definito dalla legge, questa del Vajont potrà essere una buona occasione per porre in essere un istituto che verrà poi ulteriormente definito.

Il secondo punto del nostro emendamento concerne un problema di cui a lungo si è discusso in Commissione, e ci doliamo che non tutti abbiano concordato col nostro avviso. Noi desideriamo, cioè, che sia avocata agli enti locali una funzione prioritaria nella programmazione territoriale, perché le popolazioni locali siano finalmente le protagoniste

dei fatti che le riguardano, siano cioè anche le artefici della programmazione.

Il terzo punto del nostro emendamento riguarda l'industrializzazione. È stato largamente riconosciuto in Commissione ed anche qui dall'onorevole sottosegretario il 16 aprile scorso e poco fa dall'onorevole ministro Pieraccini che la prima necessità è quella di una ripresa industriale e che nella ripresa industriale un ruolo di primo piano deve assumere l'industria di Stato. È con vivo compiacimento che noi abbiamo visto l'onorevole ministro accettare questo orientamento, ma ci sembra opportuno che ciò venga affermato anche nel testo della legge.

L'ultimo comma del nostro emendamento si riferisce alla triste necessità, in cui verranno a trovarsi alcuni centri abitati, di essere trasferiti; e poiché è questa la prima volta nella storia del nostro paese che un simile evento si verifica ed esso evidentemente investe gravi problemi morali oltre che materiali, noi pensiamo che vadano opportunamente poste in essere forme di democrazia diretta, perché tutti gli interessati possano pronunciarsi circa il trasferimento.

L'onorevole Alessandrini, presidente della Commissione, così come tutti i colleghi d'altronde, sa che noi abbiamo rinunciato a forme ancora più nette, quale il *referendum*. Ma che almeno le popolazioni che debbono trasferirsi possano pronunciarsi direttamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Abelli, Guarra, De Marzio, Romualdi, Gonnella Giuseppe, Santagati, Calabrò, Nicosia, Servello e Romeo hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « i ministri dell'interno e del tesoro », le altre: « e dell'industria e commercio ».

ABELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Il nostro emendamento si ispira all'esigenza che anche il ministro dell'industria e commercio possa pronunciarsi in tema di determinazione dei piani, esigenza derivante dal fatto che il trasferimento riguarderà anche impianti industriali.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituire l'ottavo capoverso con i seguenti:

« Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stes-

so Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annue in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998 ».

Il relatore onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere questo emendamento e di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti all'articolo 3.

ALESSANDRINI, Relatore. Signor Presidente, riterrei opportuno che a questo punto della discussione manifestasse il suo parere il rappresentante della Commissione bilancio, riservandomi di prendere la parola subito dopo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione bilancio, l'onorevole Galli.

GALLI. Per quanto riguarda l'articolo 3, desidero brevissimamente riferire sul modo come si sono svolti i lavori in sede di Commissione bilancio, giacché ci siamo trovati nell'impossibilità di esaminare analiticamente tutti gli emendamenti, alcuni dei quali presentati poco prima della seduta, e abbiamo stabilito principi che vorrei brevissimamente esprimere.

La Commissione si è soffermata in primo luogo e con una certa attenzione sull'articolo 3-bis della Commissione, il quale stabilisce: « Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui all'articolo 1, n. 3, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

In sostanza si tratta di abolire quelle forme di controllo che comportano il concerto con il Ministero del tesoro e il preventivo parere del Consiglio di Stato.

La Commissione, all'unanimità, si è resa conto che qui ci si trova di fronte ad una situazione in cui contrastano due esigenze ugualmente valide: quella di garantire i controlli e quella della rapidità necessaria per risolvere questi problemi. Ma la Commissione si è trovata piuttosto perplessa nel dare un parere su questo articolo aggiuntivo 3-bis anche perché vicende che hanno commosso l'opinione pubblica e che non sto a richiamare in

questo momento attengono proprio al mancato rispetto (in altre situazioni, evidentemente) delle norme stabilite in tema di controlli.

La Commissione ha concluso all'unanimità nel senso dell'opportunità di una revisione di queste forme di controllo, ma non si è sentita di esprimere parere favorevole in questa circostanza e su questo punto limitato. Pertanto, a nome della Commissione bilancio, esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo 3-bis della Commissione.

Devo, poi, rilevare che gli emendamenti, pur numerosissimi, hanno in gran parte una logica abbastanza unitaria che si contrappone alla *ratio* della legge. In sostanza, mentre il disegno di legge stabilisce che si diano contributi limitati, talvolta in cifra assoluta e talvolta in quote percentuali, molti emendamenti tendono ad aumentare o talvolta a cancellare questo limite. Ora la Commissione esprime un parere che può valere per molti di questi emendamenti. In definitiva, poiché il finanziamento di questa legge era in qualche modo preordinato, perché l'onere fissato dal fondo globale del bilancio che va dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 (già presentato alle Camere e non ancora discusso) è stato stabilito in 3.035 milioni, cioè in termini precisi, e pertanto non è possibile valicare tale limite, sugli emendamenti che tendono a forzare detto limite (in questo caso parziale, che però si riconduce a quello assoluto di 3.035 milioni), la maggioranza della Commissione ha espresso parere contrario.

Ritengo, pertanto, non sia necessario che io esponga di volta in volta il parere sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, in via generale i pareri vanno espressi separatamente su ogni emendamento. Vedremo, comunque, quando ciò si renderà necessario.

Onorevole relatore?

ALESSANDRINI, Relatore. L'emendamento proposto dalla Commissione riguarda il coordinamento del disegno di legge con le nuove norme relative all'esercizio finanziario (1° gennaio-31 dicembre), e si propone di stabilire la ripartizione del limite di spesa differita di 150 milioni all'anno per 35 anni, e cioè nell'esercizio 1963-64, nel secondo semestre del 1964 e poi negli esercizi successivi fino al 1998. Credo che su questo emendamento non vi siano obiezioni.

L'emendamento Franchi al primo comma, che è stato presentato un'ora fa, chiede che anche il ministro dell'industria e commercio faccia parte del concerto dei ministri chia-

mati a decidere circa il trasferimento degli abitati. Dato che il problema interessa anche settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, penso che l'emendamento possa essere accettato.

Degli emendamenti Armani e Vianello, esaminiamo anzitutto la parte che si riferisce ai piani comprensoriali. Con l'emendamento Armani si fa riferimento, per quanto è a nostra conoscenza, alla definizione del piano comprensoriale che sarà prevedibilmente inserita nella nuova legge urbanistica. È quindi logica, per questa parte, la preferenza del relatore per la formulazione Armani anziché per quella dell'onorevole Vianello.

Circa il comma dell'emendamento presentato dall'onorevole Vianello riguardante la competenza nella formazione del piano urbanistico comprensoriale, ho già parlato a lungo nell'intervento di replica a chiusura della discussione generale. Non è vero che nel testo del disegno di legge sia contenuta una norma mortificatrice delle amministrazioni comunali: è vero che la formazione dei piani comprensoriali viene effettuata dallo Stato (d'intesa però con le amministrazioni comunali interessate riunite in consorzio), ma l'adozione dei piani comprensoriali stessi, che è la fase fondamentale, rimane attribuita al consorzio formato dai comuni interessati. Non vi è, quindi, alcuna mortificazione delle autonomie locali. A mio avviso, anzi, la procedura che viene indicata permette di realizzare la formazione dei piani comprensoriali con la sollecitudine che la situazione esige e col pieno rispetto della volontà delle popolazioni interessate. Questa parte dell'emendamento Vianello è dunque, a parere del relatore, inaccettabile.

Lo stesso emendamento Vianello prevede, all'ultimo comma, «una consultazione cui parteciperanno tutti gli elettori» residenti nei centri abitati che dovranno essere spostati. Poiché Longarone risorgerà con ogni probabilità nell'area in cui prima si trovava, questa parte dell'emendamento concerne in sostanza le popolazioni di Erto e Casso. Ora mi risulta che proprio in questi giorni è in atto una consultazione di quelle popolazioni, nelle forme più democratiche, per conoscere dove esse intendano trasferire la loro nuova residenza. (*Proteste all'estrema sinistra*).

BUSETTO. Il voto non è segreto!

ALESSANDRINI, Relatore. Non credo che, per una questione del genere, il voto palese menomi la validità dell'espressione della volontà dei cittadini.

Strettamente connessa con l'articolo 3 è l'importante questione dell'eventuale dislocazione nella zona di un'industria di Stato. Su questo argomento si è discusso molto in Commissione e si è chiesto da taluni che, in deroga alle norme generali che disciplinano gli interventi in favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno, un'aliquota delle somme a disposizione del Governo per tali scopi venga utilizzata per creare un'industria di Stato nella zona di Longarone.

La Commissione non ha creduto opportuno insistere su questo punto e si è limitata a chiedere una particolare incentivazione ed un conseguente trattamento preferenziale per le industrie desiderose di insediarsi nelle zone danneggiate dalla catastrofe. In via subordinata, qualora l'incentivazione non desse i risultati sperati, la Commissione, esprimendosi in senso favorevole all'ordine del giorno Corona Giacomo, ha impegnato il Governo a studiare successivamente la possibilità di creare nella zona un'industria di Stato.

Per queste ragioni, mentre accetto gli emendamenti Armani e Franchi, sono contrario all'emendamento Vianello, che per la parte riguardante i comprensori può essere considerato assorbito dall'emendamento Armani.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento Armani e faccio notare all'onorevole Vianello che esso rappresenta la prima definizione legislativa di un piano comprensoriale e può quindi essere accettato, almeno per questa parte, anche dal suo gruppo.

Per quanto riguarda gli altri punti che differenziano gli emendamenti Armani e Vianello circa l'elaborazione del piano urbanistico comprensoriale, devo rilevare che il sistema previsto dall'articolo 3 è schiettamente democratico. È ben vero che il piano comprensoriale viene compilato a spese e a cura dello Stato, ma d'intesa con le amministrazioni comunali. L'articolo 3 prevede appunto una serie di procedure che partono dal basso e si fondano sui piani elaborati dallo stesso consorzio dei comuni. Ora, mi pare che quanto previsto nel disegno di legge garantisca una procedura democratica e un intervento attivo delle amministrazioni, e quindi delle popolazioni interessate, nell'elaborazione del piano stesso.

Ho già espresso il punto di vista del Governo per quanto concerne l'industrializzazione mediante l'intervento in via prioritaria dell'industria di Stato: ho infatti accettato

l'ordine del giorno Giacomo Corona che mira al raggiungimento di questo scopo.

Le modalità per la designazione della località nella quale stabilire la residenza delle comunità che dovranno essere trasferite sono state scelte dalle amministrazioni locali. Queste modalità possono essere o meno criticabili; sta di fatto che sia la norma prevista dall'emendamento Vianello sia quella già praticamente in atto permettono l'espressione e la volontà delle amministrazioni locali, le quali sono libere di scegliere anche altre procedure diverse da quelle adottate.

Ritengo che l'emendamento Armani risolva i problemi ancora aperti. L'onorevole Franchi ha chiesto di inserire fra i « concerti » anche quello del ministro dell'industria e del commercio. Il meccanismo del disegno di legge era inteso ad accelerare al massimo le decisioni che si dovranno prendere. Sappiamo che la fase dei « concerti » in generale non è molto rapida e perciò li avevamo limitati al massimo. Il ministro dell'industria e del commercio effettivamente può avere una parola da dire in questo caso: perciò non sono contrario all'emendamento. Sono, inoltre, favorevole all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Franchi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, al primo capoverso, dopo le parole: « i ministri dell'interno e del tesoro », le altre: « e dell'industria e commercio ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo capoverso, integrato dall'emendamento Franchi, testé approvato, e il secondo capoverso al quale non sono stati proposti emendamenti:

« L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Art. 3. — Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro e dell'industria e commercio, determina, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Armani, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, dopo il secondo capoverso, il seguente:

« I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo capoverso, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, sostitutivo dell'ottavo capoverso:

« Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nono capoverso, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo al decimo capoverso. Onorevole Vianello, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VIANELLO. Insistiamo per la votazione del primo, del secondo e dell'ultimo capoverso

nel nostro emendamento, mentre ritiriamo gli altri.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione i primi due capoversi dell'emendamento Vianello non accettati dalla Commissione né dal Governo:

« Il piano urbanistico comprensoriale è compilato, a spese dello Stato, dalle amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Negli organi direttivi del Consorzio sono rappresentati i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro e le minoranze dei consigli comunali interessati ».

(Non sono approvati).

Pongo in votazione l'ultimo capoverso dell'emendamento Vianello, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

« Sulla designazione della località nella quale stabilire la residenza delle comunità che dovranno essere trasferite in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, sarà indetta, dalle amministrazioni comunali interessate, una consultazione cui parteciperanno tutti gli elettori delle comunità stesse ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il decimo capoverso nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 3, alla quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, integrato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui all'articolo 1, n. 3, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

SULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. Devo confessare che, forse, non ho esattamente compreso quale mandato sia stato conferito dalla Commissione bilancio all'onorevole Galli, perché sono rimasto perplesso rispetto all'esplicazione del mandato medesimo, così come risulta dall'intervento di poco fa dell'onorevole Galli.

A me invero era parso che l'onorevole Galli avesse ricevuto il mandato di prospettare obiettivamente, direi fotograficamente, il dibattito che soltanto due ore fa si è svolto nella Commissione bilancio. Comunque, poiché non voglio esasperare un problema di forma e potrei sbagliarmi, desidero esprimere qui, molto chiaramente, il mio personale parere sul problema dei « concerti » nella pubblica amministrazione, con ciò ripetendo, in realtà quasi letteralmente, il discorso che ho fatto in Commissione oggi stesso.

È mia opinione che una delle ragioni di fondo per cui molti pubblici amministratori ritengono spesso di poter essere esenti da responsabilità è che gli atti dei pubblici amministratori sono legati ai concerti e ai pareri: quanti più concerti e più pareri vi sono, tanto più colui che appone l'ultima firma ritiene di considerarsi esonerato da qualsiasi responsabilità politica, morale e anche penale. Perciò, per portare la pubblica amministrazione ad una maggiore riflessione sui propri atti, a mio avviso, bisogna eliminare quanto più si può i concerti e i pareri.

In effetti, tutta l'amministrazione è vincolata a decine di pareri e di concerti. Ma con ciò non mi pare che la moralizzazione della pubblica amministrazione abbia fatto un passo in avanti. Sono stato ministro per tre anni e mezzo. Non di rado mi è accaduto di capire che la mia stessa amministrazione provasse un gusto particolare nel chiedere pareri ad altra amministrazione, in modo che il parere dell'altra veniva a costituire un motivo solenne, documentato per procedere lungo una strada che probabilmente da sola non avrebbe affrontato. Molte volte che, come ministro, sul piano politico, mi accingevo a decidere, mi si chiedeva — o a conforto della mia tesi, o con il segreto desiderio di capovolgerla — il concerto con un'altra amministrazione.

Lo stesso parere del Consiglio di Stato (non si dirà che non sono stato ligio a questi pareri: non si troverà una sola decisione del Consiglio di Stato che non sia stata da me rispettata, un solo parere che non sia stato positivamente valutato; e d'altra parte ho

nominato il presidente del Consiglio di Stato presidente della commissione di inchiesta sul Vajont: ritengo di poter parlare con assoluta chiarezza), proprio perché è obbligatorio in infinite questioni diventa una formalità.

Pertanto, opino che la Commissione dei lavori pubblici non abbia fatto male a dare direttamente al ministro dei lavori pubblici poteri che prima andavano frammentati in una serie di concerti o di pareri di altri organi.

In questo campo specifico non intervengo per un fatto particolare che può essere irrilevante. Non sarà la convenzione con il professor Samonà che in questo caso mi preoccupa. Il professor Samonà o i suoi colleghi non avranno nulla da osservare circa il concerto con il Tesoro, che in realtà diventerebbe un concerto con uno solo o al massimo con due funzionari, né sul parere del Consiglio di Stato.

Intervengo per portare in questa aula la mia esperienza personale, soggettiva, per aver avuto io stesso l'onore di aver ricoperto la carica di ministro dei lavori pubblici. Se vogliamo che la pubblica amministrazione risponda dei propri atti, dobbiamo favorire le decisioni prese da singole persone, il che significa eliminare le irresponsabilità.

Dobbiamo concentrare su un organo solo le decisioni, perché sul piano politico, sul piano morale, e se volete anche sul piano penale, vi sia qualcuno che risponda direttamente dei propri atti. Più si diluiscono le responsabilità e più si creano situazioni che tutti i concerti e tutti i pareri in questi anni non sono riusciti ad eliminare.

Ecco perché sono pienamente favorevole al testo della Commissione. E siccome l'onorevole Galli, interpretando certo onestamente il mandato della Commissione bilancio, forse è andato un po' oltre, pur avendo io piena convinzione della sua buona fede, per dovere verso la Camera e il paese, in questo momento, sento la necessità di discutere la questione.

Concludendo, sono contrario alle eccezioni sollevate dalla Commissione bilancio.

GALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI. Avrei molte cose da obiettare al collega ed amico onorevole Sullo, ma non credo che si debba ripetere qui la discussione già fatta in Commissione. Mi dispiace, tuttavia, che qui non si sia riproposta una differenza di opinioni, ma mi si sia contestata la fedeltà nell'espone il pensiero della Commissione bilancio per cui avrei adempiuto malamente il mio mandato. Io rappresento

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

a lei, onorevole Presidente, ed ai colleghi della Commissione questo elemento. Molte cose, ripeto, avrei da obiettare sul piano della sostanza ed anche della forma e del modo in cui si è svolta la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Vianello, Lizzero, Marchesi, Golinelli, Amendola Pietro, Ambrosini, Franco Raffaele, Bernetic Maria e De Polzer hanno proposto il seguente articolo 3-ter:

« A garanzia dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente articolo e sino a quando siano pendenti le azioni relative all'accertamento delle responsabilità e dell'ammontare dei danni, è sospeso il pagamento delle somme dovute dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.El.) alla Società adriatica di elettricità (S.A.D.E.) secondo quanto fissato dal decreto ministeriale del 9 maggio 1963.

Da tali somme sarà detratto l'ammontare dei risarcimenti dovuti preferendo i privati e gli enti pubblici allo Stato ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

BUSETTO. L'articolo aggiuntivo è chiaro: noi chiamiamo la Camera a compiere un atto di volontà politica molto preciso che non è un atto punitivo nei confronti della S.A.D.E.

Chiediamo che la Camera approvi la nostra proposta di inserire nella legge la sospensione, a titolo di misura cautelativa, del pagamento da parte dell'« Enel » dell'indennizzo relativo al trasferimento degli impianti elettrici dalla S.A.D.E. stessa all'« Enel » per l'avvenuta nazionalizzazione.

Il Governo ci ha fatto sapere, attraverso il discorso dell'onorevole sottosegretario Romita, che, se la nostra proposta venisse approvata, essa costituirebbe una indebita interferenza nell'istruttoria che è in corso da parte della magistratura e qualcuno — credo l'onorevole Malfatti — nella stessa Commissione lavori pubblici ha perfino sostenuto che si tratterebbe di un atto incostituzionale. Noi rispondiamo che queste obiezioni non ci sembrano valide in quanto riteniamo che il Parlamento, come ha deciso di fissare le modalità e l'entità del pagamento, così può provocare con atto legislativo la sospensione del versamento dell'indennizzo. Si tratta di un atto di volontà politica che Governo e maggioranza devono dimostrare di voler compiere o non.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ALESSANDRINI, Relatore. La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo 3-ter

Busetto. Per quanto riguarda l'articolo 3-bis, la Commissione non può smentire se stessa, tanto più che il testo di tale articolo, a seguito di considerazioni analoghe a quelle svolte poco fa dall'onorevole Sullo, è stato approvato all'unanimità. Manteniamo, pertanto, l'articolo, rimettendoci per esso alla Camera, in ordine alle eccezioni qui sollevate.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIERACCINI, Ministro dei lavori pubblici. Anch'io mi rimetto alla Camera, dato che la Commissione ha conferito al ministro dei lavori pubblici un potere in certa misura eccezionale. Desidero, per la delicatezza della questione, che decida liberamente la Camera. Personalmente sono anch'io convinto che, come ha affermato poco fa l'onorevole Sullo, a parte questa particolare questione dell'articolo 3-bis, bisognerà conferire più dirette responsabilità alle amministrazioni e rivedere tutta la materia dei concerti, che non sempre serve a perfezionare le norme ed è, soprattutto, molto complessa. La logica di questo articolo aggiuntivo è stata quella di accelerare al massimo possibile la decisione circa i piani di ricostruzione. Ciò è essenziale per la zona, perché abbiamo bisogno di cominciare a costruire al più presto e quindi di accelerare al massimo le procedure per l'elaborazione dei piani.

Nella sostanza mi pare che questo sia stato l'intendimento della Commissione nella formulazione dell'articolo 3-bis. Ciò è degno di attenzione, ma — ripeto — per la delicatezza dei poteri eccezionali che esso conferisce in materia al mio Ministero, lascio la Camera libera nella sua decisione.

Quanto all'articolo aggiuntivo 3-ter Busetto il Governo è contrario, non per mancanza di coraggio, come ha detto l'onorevole proponente, ma per le ragioni già esposte dal sottosegretario nei suoi precedenti interventi. Tutti sanno che è pendente presso la magistratura un giudizio che riguarda le eventuali responsabilità per la catastrofe del Vajont ed è nostro dovere attendere l'esito di questo giudizio per conoscere esattamente le responsabilità.

Osservo inoltre che il problema sollevato da questo emendamento è certamente molto complesso dal punto di vista giuridico, perché si tratterebbe di sospendere gli indennizzi relativi alla nazionalizzazione dell'industria elettrica. Ora è evidente che è impossibile bloccare ogni indennizzo relativo ad opere che non riguardano affatto il bacino del Vajont. Questo almeno alla luce dell'ordinamento giuridico italiano.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

Comunque, se questo emendamento non verrà approvato, con ciò non si toglierà certamente agli interessati il diritto di rivendicare domani ogni risarcimento nei confronti di chi risulterà responsabile della sciagura, né lo Stato verrà menomato nei suoi diritti di fronte agli eventuali responsabili, poiché esso ha tutti i poteri di rivalsa anche nel futuro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

BRESSANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'articolo 3-bis proposto dalla Commissione, per le ragioni già espresse dall'onorevole Alessandrini. Con questo articolo si vuol sanare una situazione particolare. Ci rendiamo conto delle considerazioni svolte in linea generale dall'onorevole Galli a nome della Commissione bilancio, ma riteniamo che si debba ovviare alla situazione che si intende sanare con l'approvazione di questo articolo, così come la Commissione suggerisce.

DI NARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. A nome del gruppo socialista italiano dichiaro il nostro voto favorevole sull'articolo 3-bis perché ne condividiamo in pieno lo spirito e la sostanza. Questa norma vuole e deve significare lo snellimento delle procedure, ma nello stesso tempo vuole attribuire maggiore responsabilità al dicastero interessato. Trattandosi di un caso eccezionale, come eccezionale è stato il disastro del Vajont, nonostante il parere contrario della Commissione bilancio, daremo il nostro voto favorevole.

CORONA GIACOMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA GIACOMO. Pur rendendomi conto delle osservazioni mosse dalla Commissione bilancio, sono convinto che la mancata approvazione di questo articolo significherebbe ritardare l'esecuzione dei lavori e delle opere in favore delle zone devastate e consolidare lo stato di sfiducia già diffuso nelle popolazioni interessate. Con questo spirito voterò anch'io a favore dell'articolo 3-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis del testo della Commissione:

« Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui all'articolo 1,

n. 3, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

(È approvato).

Onorevole Busetto, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3-ter, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-ter Busetto.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 3-bis. — I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e acces-

sori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12.000.000, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.

Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.

Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 4.000.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unità immobiliari distrutte o trasferite in comune diverso da quel-

lo su cui insistevano, purché nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato.

Art. 5. — Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte dei competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.

A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonché l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Lizzero, Vianello, Golinelli, Franco Raffaele, Marchesi, Bernetic Maria, Ambrosini e De Polzer hanno proposto di sopprimere, al primo capoverso, le parole: « entro il limite massimo di lire 5.000.000 »;

di sopprimere, al secondo capoverso, le parole: « limite massimo di lire 7.000.000 »;

di sostituire il terzo, quarto e quinto capoverso con il seguente:

« Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di tre vani utili possono essere concessi contributi in misura pari alla spesa occorrente per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata della consistenza dei vani utili preesistenti alla catastrofe »;

e di sostituire il sesto capoverso con il seguente:

« Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di

abitazione sono accordati contributi in misura pari alla spesa occorrente per la ricostruzione dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BUSETTO. I nostri emendamenti sono collegati logicamente tra loro. Vorrei attirare su di essi l'attenzione dell'onorevole ministro, il quale avrà constatato che noi abbiamo superato la vessata questione dell'indennizzo, nel senso che accettiamo l'impostazione del Governo riguardante i contributi, ponendo soltanto la questione della necessità di portare i contributi al limite massimo della spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare di qualsiasi tipo. Non abbiamo alcunché da eccepire al testo della Commissione per quanto attiene alla ricostruzione di unità immobiliari oltre la prima, ma ci sembra giusto che il nostro criterio venga accolto almeno per una sola unità immobiliare danneggiata o distrutta.

Quanto al nostro primo e secondo emendamento abbiamo notato come con il disegno di legge il Governo abbia cercato di bene operare per quanto attiene alle piccole unità immobiliari, a vantaggio di coloro i quali abitavano anche in meno di tre vani utili. Ci sembra che sopprimendo le espressioni: « entro il limite massimo di lire 5.000.000 » o « nel limite massimo di lire 7.000.000 », cioè rimuovendo i limiti entro i quali il Governo dovrebbe muoversi per conferire i contributi ai danneggiati, si vada incontro alla esigenza di garantire il rimborso del cento per cento della spesa per la ricostruzione di una singola unità immobiliare, fermo restando il principio che per le altre unità immobiliari sia dato il contributo nel limite massimo di lire 4.000.000, come prevede il disegno di legge.

Ad analogo criterio sono informati i nostri due ultimi emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Curti Ivano, Pigni, Perinelli, Luzzatto e Alessi Catalano Maria hanno proposto di aggiungere, dopo il terzo capoverso (terzo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 1457), i seguenti:

« Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura compresi i fabbricati rurali per una sola unità immobiliare per ogni proprietario, il ministro dei lavori pubblici, per un importo fino a 10 milioni, è autorizzato ad anticipare ai danneggiati la spesa al 100 per cento.

Per le proprietà eccedenti un'unità immobiliare valgono le norme fissate dal quinto comma (*salvo coordinamento*) del presente articolo ».

Gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« A favore dei proprietari di una o più proprietà immobiliari distrutte o danneggiate, il ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare ai danneggiati per la ricostruzione o la riparazione di un'unità immobiliare la spesa al 100 per cento.

La proprietà immobiliare da ricostruire a completa spesa dello Stato sarà costruita con le caratteristiche fissate dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715. La superficie di unità immobiliare da ricostruire a completo carico dello Stato sarà determinata dal tipo di proprietà previsto nei commi uno due e tre del presente articolo ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CURTI IVANO. Con i nostri emendamenti chiediamo che almeno per una unità immobiliare distrutta la ricostruzione avvenga a completo carico dello Stato, nel limite di un importo di 10 milioni. In sede di discussione generale abbiamo illustrato le ragioni di questo emendamento, in modo particolare per quanto riguarda la ricostruzione dell'unità immobiliare agricola. Gli attuali bassi redditi in agricoltura non permetterebbero al danneggiato di contrarre, sia pure in aggiunta al contributo dello Stato nel limite di 4 milioni, un mutuo all'interesse del 3 per cento per affrontare la spesa necessaria, così come previsto nel testo del provvedimento. Pertanto il danneggiato, se la spesa superasse i 4 milioni, si troverebbe privo della possibilità di ricostruire la sua casa, che d'altra parte rappresenta uno strumento fondamentale per poter provvedere alla conduzione della piccola azienda agricola.

Lo stesso dicasi per la costruzione dell'unità immobiliare adibita ad uso di abitazione. Il testo del provvedimento si articola su tre differenziazioni, prevedendo un contributo dello Stato fino al limite massimo di 5 milioni, di 7 milioni e infine di 8 milioni, a seconda del numero dei vani in questione.

Noi accettiamo la definizione del tipo di unità immobiliare da ricostruire, e in particolare il riferimento alle norme della legge 10 agosto 1950, n. 715. Ma chiediamo anche che una sola unità immobiliare per ogni proprietario venga ricostruita al cento per cento

a carico dello Stato. Su questo punto insistiamo. È stato detto dal relatore, ed è stato ripetuto dall'onorevole sottosegretario, che essi non si sentono di accettare il principio di un risarcimento al cento per cento da parte dello Stato. Noi non chiediamo il risarcimento al cento per cento per tutto ciò che è stato danneggiato, ma almeno per una unità immobiliare, sia essa rustica o abitativa, per ogni danneggiato, in quanto riteniamo che questo principio vada affermato per soddisfare le legittime richieste ed aspirazioni dei danneggiati stessi.

A favore della nostra richiesta stanno ragioni di giustizia. Ognuno di noi sa come si è protratta la questione del risarcimento ai danneggiati da calamità naturali e ai danneggiati di guerra. Si emana una legge che prevede determinati contributi, ma poi i fondi risultano insufficienti. Il tempo passa e gli interessati non vengono risarciti. Quindi, ripeto, insistiamo perché almeno per ogni nucleo familiare rimasto danneggiato una unità immobiliare sia ricostruita a totale carico dello Stato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli, Mosca, Zucalli, Bressani, Brandi e Armani hanno proposto di sostituire, al settimo capoverso (settimo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 1457), le parole: « di lire 4.000.000 », con le altre: « di lire 5.000.000 ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORONA GIACOMO. L'articolo 5 che stiamo esaminando è in realtà uno degli articoli-cardine di tutto questo disegno di legge e uno di quelli intorno a cui si sono accese le più vive discussioni.

Anche a me sembrava che la tesi del totale risarcimento potesse nella fattispecie essere accolta, perché ancorata ad argomenti di ordine morale e giuridico che avevano una certa serietà e consistenza: quand'anche tale tesi fosse un'eresia giuridica, essa troverebbe giustificazione nella spaventosa dimensione della tragedia, cui si deve provvedere con norme eccezionali. Ma in effetti ciò avrebbe contrastato con lo spirito di socialità del provvedimento, che l'articolo 5 mette in evidenza.

Quando si vuole esaminare la bontà di una norma giuridica, bisogna tener presenti anche i destinatari della norma stessa. I colleghi che hanno visitato le zone devastate sanno che la stragrande maggioranza del patrimonio edilizio di Erto, Casso e Longarone era costituito da abitazioni vecchie, malsane, prive di ser-

vizi igienici, di valore esclusivamente affettivo.

Ora, se si fosse accettato il principio del risarcimento, lo Stato avrebbe fatto un buon affare, perché con alcune centinaia di migliaia di lire avrebbe liquidato i proprietari di quelle povere e poche case. Ma in tal modo questi proprietari non sarebbero mai stati in condizioni di potersi ricostruire una casa nuova, migliore, moderna, igienica, adeguata ad una vita dignitosa.

Per la verità, vi è una piccola parte di proprietari di case a cui si chiede un sacrificio con l'articolo 5 in discussione. Avevo proposto in un primo tempo la soppressione del settimo comma, ciò che avrebbe consentito ai proprietari di più unità immobiliari di poter ottenere i benefici previsti per le abitazioni singole. Poi mi sono detto: questi proprietari di più unità immobiliari hanno pure la possibilità di costruirsi case del valore di 30-40-50 milioni. Ora, a tutti coloro che non sarebbero mai nelle condizioni di avere una casa che valga 5 milioni diamo la possibilità di avere la casa nuova, la stalla nuova ed il mutuo previsto in aggiunta al contributo dello Stato, e a questa minoranza di sfortunati (perché hanno visto distrutto un patrimonio che era frutto, magari, di fatiche di generazioni), già proprietari di più unità immobiliari, chiediamo il sacrificio di attendere che il risarcimento totale avvenga ad opera di chi sarà indicato come responsabile.

Il problema, a mio avviso, è tutto qui.

Ho presentato, poi, un emendamento tendente ad elevare il limite di contributo da 4 a 5 milioni anche per i proprietari di più unità immobiliari. In sostanza, all'85 per cento della popolazione colpita noi diamo la possibilità di avere una casa di valore notevolmente superiore a quello della casa distrutta o del fabbricato rurale distrutto; ad una minoranza, che può essere calcolata intorno al 15 per cento, diamo ugualmente la possibilità di avere una casa comoda, e chiediamo il sacrificio di attendere la sentenza del magistrato per ottenere il risarcimento integrale del danno dai responsabili.

Mi sia consentito, concludendo, di sottolineare a questo punto il contenuto non classista, ma veramente democratico e sociale che presenta il disegno di legge e di richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che elevare da 4 a 5 milioni il contributo per ogni unità immobiliare da ricostruire costituisce un miglioramento valido per venire incontro a tutte le esigenze, anche a quelle dei proprietari di più unità immobiliari distrutte.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli, Franchi e Guarra hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « entro il limite massimo di 5 milioni »;

di sostituire, al primo comma, le parole: « di unità immobiliare », con le altre: « di una sola unità immobiliare »;

di sopprimere, al secondo comma, le parole: « entro il limite massimo di 7 milioni »;

di sostituire, al terzo comma, le parole: « da quattro a sette vani utili », con le altre: « più di quattro vani utili », e le parole: « entro il limite massimo di lire 8 milioni », con le altre: « entro i limiti della primitiva consistenza »;

di sopprimere il quarto e il quinto comma e, subordinatamente, di sostituire le parole: « 3 per cento », con le altre: « un per cento »;

di sostituire il sesto comma con il seguente:

« Per la ricostruzione di fabbriche di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali non destinati ad uso di abitazione, sono accordati contributi del 100 per 100 entro il limite di lire 4 milioni: per la parte di spesa di ricostruzione eccedente valgono le norme previste dall'articolo 24 per i fabbricati rurali e quelle previste dall'articolo 12 per tutti gli altri »;

di sopprimere l'ultimo periodo del decimo comma;

e di aggiungere in fine il seguente comma:

« Avverso il decreto del provveditorato alle opere pubbliche di Venezia è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministero per i lavori pubblici ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ABELLI. Circa i due primi emendamenti, tendenti a sopprimere i limiti massimi di 5 e di 7 milioni, debbo far presente all'onorevole relatore ed al ministro che una limitazione già esiste, poiché si statuisce quali debbano essere le caratteristiche degli immobili ricostruiti. In tali condizioni, i massimali potranno in questo momento costituire una garanzia, ma domani — anche se noi tutti ci auguriamo che ciò non accada — il valore della moneta potrebbe essere ulteriormente scemato ed essi potrebbero di conseguenza appalesarsi inadeguati.

Sopprimiamo dunque questi massimali senza alcuna tema di aggravare la spesa, giacché, ripeto ancora, i limiti sono già insiti nelle caratteristiche degli immobili.

Così per un punto di vista analogo, perché cioè i massimali creano sempre ingiustizie, noi proponiamo di sopprimere quello degli 8 milioni di cui al terzo comma. Non vedo perché, se qualcuno possedeva una casa bella che valeva, poniamo, 20 milioni, debba essere lui a pagare i miglioramenti sociali di quelli che l'avevano brutta: anche se egli aveva una casa bella, ha egualmente diritto ad essere risarcito. Ripeto ancora che l'istituto del risarcimento è tuttora quello configurato da una legge del 1940 e ad esso noi dobbiamo attenerci.

Collegato logicamente a questo è l'emendamento soppressivo del quarto e quinto comma, con la relativa proposta subordinata.

Il successivo emendamento riguarda i fabbricati industriali e rurali. Non vedo infatti perché un'azienda che valeva 50 milioni debba beneficiare di un risarcimento di 25 milioni, mentre un fabbricato industriale di eguale valore debba essere risarcito soltanto con 4 milioni. Propongo pertanto che si diano a tutti 4 milioni e che il resto possa rientrare in ogni caso nell'indennizzo previsto per le industrie. Se, ad esempio, un fabbricato industriale valeva 10 milioni, se ne risarciscano 4, e i rimanenti 6 milioni potranno rientrare nel 50 per cento previsto a titolo di indennizzo per le industrie. Diversamente si darebbe luogo ad un vero atto di ingiustizia e di sperequazione tra chi è proprietario di un fabbricato industriale e chi è proprietario di un'azienda, oppure fra chi è proprietario di azienda e chi è solamente proprietario di macchinario.

Non vedo poi perché non si voglia dare possibilità ad una persona di essere cessionaria dei diritti spettanti a più di un danneggiato. Se per esempio tre o quattro persone danneggiate trovano una persona che ha fondi sufficienti per ricostruir loro la casa mentre essi non hanno più un soldo per ricostruirla, lo Stato consegue ugualmente lo scopo di fare ricostruire al più presto le case e in sostanza non dà il suo contributo al terzo che si è offerto di ricostruire la casa ai danneggiati, ma ai danneggiati stessi. Il danneggiato, quando ha ricostruito, potrà pur vendere la sua casa. Se voi dunque lasciate questo vincolo, ad esso si potrà ovviare facilmente, giacché la vendita, invece di effettuarsi prima con la cessione del contributo, si farà dopo con la casa ricostruita. Oltretutto, la norma mi sembra davvero inutile.

Quanto alla parte finale dell'articolo, penso che sarebbe opportuno dare possibilità di ri-

correre in via amministrativa, per evitare troppi ricorsi davanti alla magistratura da parte dei danneggiati che si ritengano insoddisfatti della liquidazione ottenuta dal provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

ALESSANDRINI, Relatore. Su questo argomento vi è stato un amplissimo dibattito durante l'esame del disegno di legge in Commissione: le tesi che si sono contrapposte sono state quella dell'indennizzo integrale del danno subito e quella della presenza della comunità nazionale per mezzo di adeguati contributi che permettano alle popolazioni superstiti della catastrofe del Vajont di riprendere il loro insediamento civile nelle zone devastate e di ripristinare le loro attività produttive. Su questo secondo principio la maggioranza della Commissione non ha creduto assolutamente di accettare deroghe.

La ragione è semplice: non può lo Stato sostituirsi a colui che sarà tenuto per legge al risarcimento integrale del danno. Non lo può per il semplice fatto che calamità come quella verificatasi nella zona del Vajont potrebbero ripetersi nell'avvenire anche in altre zone del paese, come pure potrebbero purtroppo verificarsi altre calamità non dovute a fragilità umana, ma soltanto ad eventi naturali, per le conseguenze delle quali la presenza dello Stato è doverosa. Non è possibile tuttavia che il Parlamento sancisca il principio dell'indennizzo integrale: il paese probabilmente non sarebbe in grado di far fronte alle esigenze che potrebbero manifestarsi a seguito di fatti imprevedibili.

Fissato questo principio, si tratta di vedere se gli emendamenti presentati contrastino con il concetto di « contributo ». A mio avviso, la risposta è positiva. Infatti, togliendo i limiti per il contributo fissati nell'articolo in esame, così come gli onorevoli Busetto, Ivano Curti e Abelli hanno proposto, si contravviene al principio del contributo stesso, che rappresenta una partecipazione parziale, non integrale, dello Stato nella ricostruzione.

D'altra parte, i limiti sono stati calcolati (sia pure con l'alea della lievitazione dei prezzi), con una certa larghezza. Ad esempio, il limite dei 5 milioni per 5 vani legali è pari al prezzo (calcolato con prudenza tanto più se non si tiene conto dell'area) che può essere pagato in questo momento per una costruzione di tipo economico-popolare. Non vedo quindi la ragione per la quale si debba ele-

vare o sopprimere questi limiti, e pertanto la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti intesi a questo scopo, salvo per l'emendamento Corona Giacomo, tendente a fissare un massimale di 5 milioni per tutte le unità immobiliari eccedenti la prima.

La Commissione è anche contraria a tutti gli altri emendamenti presentati, che ritiene superflui.

Essa propone però una modifica all'ultimo comma dell'articolo, che riguarda la competenza per la concessione di contributi nonché per l'approvazione delle spese. Infatti, poiché la competenza territoriale riguarda, oltre che il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, anche quello di Trieste, l'articolo dovrebbe terminare, anziché con le parole: « al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia », con le altre: « ai provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione bilancio ?

GALLI. La Commissione bilancio ritiene che aumentare i massimali provochi lo sfondamento del *plafond* dei 3 miliardi previsti quale copertura dell'intero disegno di legge; esprime pertanto parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PIERACCINI, Ministro dei lavori pubblici. Concordo con il relatore, limitandomi a far presente che l'esclusione di ogni limite di finanziamento potrebbe essere sotto certi aspetti pericolosa.

Va tenuto presente, come ha rilevato, ad esempio, l'onorevole Giacomo Corona, che molte delle famiglie danneggiate abitavano in case modeste, talvolta in tuguri, tanto che l'accordare un contributo fino ad un limite di 5 milioni di lire per tre vani ed accessori significa consentire la costruzione di una casa dignitosa e civile, superiore certamente a quella perduta, tanto più che nella zona del Vajont il prezzo dei terreni e gli stessi costi edilizi sono assai inferiori a quelli delle grandi città. Rimovendo il limite dei 5 milioni correremmo il rischio di lasciare nel vago la fissazione del contributo, con il pericolo di arrivare ad una riduzione anziché ad un aumento del limite stesso, che rappresenta già, almeno per molti, un risarcimento superiore, di fatto, al cento per cento del danno subito.

Circa l'emendamento Corona Giacomo, si è manifestata una divergenza di opinioni fra le Commissioni lavori pubblici e bilancio. Non sono in questo momento in grado, per mancanza dei relativi dati statistici, di precisare

a quanto ammonti l'aumento di spesa che l'accoglimento dell'emendamento Corona determinerebbe. Non dovrebbe però trattarsi di una somma così elevata da determinare problemi di copertura, in quanto il numero dei fabbricati cui l'emendamento si riferisce sembra indubbiamente modesto. La difficoltà potrebbe essere superata accettando l'emendamento con la precisazione che resta fermo il limite di spesa previsto dalla legge. Ritengo che si tratterà di un piccolo aumento di spesa in quanto, nella generalità dei casi, il limite dei 4 milioni non sarà varcato e soltanto eccezionalmente si arriverà ai 5 milioni.

Confermo pertanto che il Governo è favorevole all'emendamento Corona Giacomo, sempre che la spesa complessiva non subisca aumenti e con la doverosa precisazione che in questo momento non dispongo dei dati statistici necessari per procedere ad un computo esatto della maggiore spesa che potrebbe derivarne.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. No, signor Presidente. Ho ascoltato le dichiarazioni del relatore e del ministro. Ritengo che l'onorevole ministro abbia compreso la sostanza delle nostre proposte. Noi desideriamo che sia garantita in ogni caso la costruzione almeno di una unità immobiliare per la gente più diseredata. L'onorevole ministro ha obiettato che, se togliamo i limiti entro i quali l'esecutivo può muoversi, possiamo dare adito ad una applicazione estensiva della legge, ma se ne potrebbe avere anche una restrittiva. Comprendiamo l'importanza di questa obiezione. A noi interessa sottolineare che si dovrà operare in modo da garantire la costruzione effettiva dell'unità immobiliare distrutta, e non voglio nemmeno dire secondo i canoni dell'edilizia economica e popolare, ma di un'edilizia civile e moderna, consona alla vita di famiglie che sono state così duramente colpite.

Con questa motivazione non insistiamo sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « entro il limite massimo di 5 milioni ».

(Non è approvato).

Onorevole Abelli, mantiene il suo secondo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « di unità immobiliare », con le altre: « di una sola unità immobiliare ».

(Non è approvato).

Onorevole Abelli, mantiene gli altri suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Li ritiro, ad eccezione di quello interamente sostitutivo del sesto comma e di quello aggiuntivo all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'emendamento Curti Ivano, tendente ad aggiungere, dopo il terzo capoverso (terzo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 1457), i seguenti:

« Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura compresi i fabbricati rurali per una sola unità immobiliare per ogni proprietario, il ministro dei lavori pubblici, per un importo fino a 10 milioni, è autorizzato ad anticipare ai danneggiati la spesa al 100 per cento.

Per le proprietà eccedenti un'unità immobiliare valgono le norme fissate dal quinto comma del presente articolo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo, sostitutivo dell'intero sesto comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Curti Ivano.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Corona Giacomo, tendente a sostituire, al settimo capoverso (settimo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 1457), le parole: « di lire 4.000.000 », con le altre: « di lire 5.000.000 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, non accettato dalla Commissione né dal Go-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

verno, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Avverso il decreto del provveditorato alle opere pubbliche di Venezia è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministero per i lavori pubblici ».

(*Non è approvato*).

Ricordo che la Commissione ha proposto di aggiungere, in fine, la indicazione del provveditorato alle opere pubbliche di Trieste oltre a quella del provveditorato alle opere pubbliche di Venezia. Tale emendamento è stato accettato dal Governo.

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica risultante dall'approvazione dell'emendamento Corona Giacomo e con quella proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli.

Art. 5-bis. — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.

I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito è autorizzato il limite di impegno di lire 20 milioni, a partire dall'esercizio 1964-65.

Art. 5-ter. — Il limite d'impegno di lire 150 milioni, di cui al precedente articolo 3, e quello di lire 20 milioni, di cui all'articolo 5-bis, per l'esercizio 1964-65 gravano sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965 »;

e di sostituire l'ultimo capoverso con i seguenti:

« ART. 5-ter. — Il limite d'impegno di cui al quinto comma del precedente articolo 3 graverà, per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima.

Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 5-bis graverà, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 ».

Il relatore onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Gli emendamenti hanno uno scopo di coordinamento con la nuova periodicità dell'esercizio finanziario, per cui ritengo non abbisognino di illustrazione particolare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Abelli e Guarra hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « tre per cento », con le altre: « uno per cento ».

ABELLI. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulle modifiche proposte dalla Commissione all'articolo 6?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione, accettato dal Governo, tendente a sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento della Commissione, accettato dal Governo, tendente a sostituire l'ultimo capoverso con i seguenti:

« ART. 5-ter. — Il limite d'impegno di cui al quinto comma del precedente articolo 3 graverà, per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima.

Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 5-bis graverà, per il periodo 1° luglio-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, numero 56.

Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonché ai fini del pareggio del proprio bilancio.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.

Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo le somme di cui al successivo articolo 11, per gli esercizi 1964-65 e 1965-66, sono aumentate di 100 milioni per ciascun esercizio.

Art. 10. — Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Abelli e Guarra hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « fino al

31 dicembre 1965 », con le altre: « fino al 31 dicembre 1968 ».

ABELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Desidero soltanto sottolineare che il nostro emendamento ha lo scopo di offrire ai comuni la possibilità di sistemare la loro situazione finanziaria.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituire il quinto capoverso con il seguente:

« Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965 ».

Il relatore onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Anche questo emendamento risponde ad un'esigenza di coordinamento con il nuovo esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Franchi all'articolo 7 ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. È già stata prevista una proroga per permettere ai comuni di ripianare i loro bilanci fino al termine dell'esercizio 1965. Pertanto la Commissione non ritiene di aderire alla proposta estensione di termini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati all'articolo 7 ?

GALLI. La Commissione bilancio è contraria per le ragioni già espresse.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione e contrario all'emendamento Franchi. Faccio notare che alla data del 31 dicembre 1965 saranno trascorsi oltre due anni dalla sciagura, e che nell'anno successivo, in cui vengono a cessare le provvidenze, la prima legge al riguardo sarà entrata in vigore da tre anni, il che avrà consentito la ripresa di Longarone e l'assessamento dei bilanci comunali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Abelli, mantiene l'emendamento Franchi, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

Pongo in votazione l'articolo 7 con l'emendamento della Commissione sostitutivo del quinto capoverso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.
BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 10-bis. — Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.
BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 12. — Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, o che comunque svolgono un'attività economica, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 4, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto.

c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in

sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14, non superi l'ammontare di due milioni, è concesso soltanto il contributo nella misura del 100 per cento.

Art. 13. — Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purché nell'ambito dei comprensori di cui al successivo articolo 19-bis.

Art. 14. — Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutti e per la ricostituzione delle scorte, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13, è determinata dal prefetto della provincia, sentita una commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente dell'amministrazione provinciale, dal direttore provinciale del Tesoro, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, dal presidente della camera di commercio, industria ed agricoltura, dal direttore dell'ufficio provinciale industria e commercio e da tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Golinelli, Busetto, Vianello, Lizzero, Marchesi, Amen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

dola Pietro, Franco Raffaele, De Polzer, Ambrosini e Bernetic Maria hanno proposto, al primo capoverso, di sostituire la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) un contributo a carico dello Stato: del 100 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 100 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ».

Gli stessi deputati hanno proposto, al primo capoverso, di sopprimere la lettera *b*).

L'onorevole Golinelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GOLINELLI. Tutti ci proponiamo l'obiettivo della ricostruzione delle zone colpite dal disastro e sappiamo che la condizione perché ciò avvenga è la ripresa della vita economica e produttiva.

Da più parti è stato affermato che non vi può essere piena ripresa economica e produttiva senza un intervento dell'industria di Stato: il che è vero, e fuori discussione. Le stesse conclusioni dei lavori della commissione Samonà per la redazione del piano comprensoriale indicano la necessità di tale intervento. Ma se ciò è vero, non è men vero che la reale ripresa dell'attività economica e produttiva non può prescindere dalla riattivazione e ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte: delle 17 aziende industriali totalmente distrutte, delle 5 aziende industriali danneggiate, delle 59 aziende artigiane totalmente distrutte, delle 17 aziende artigiane danneggiate e delle 99 aziende commerciali scomparse.

Da qui occorre partire. Accanto all'intervento dell'industria di Stato, se vogliamo una vera e vitale ricostruzione della zona del Vajont in questa direzione occorre intraprendere ogni iniziativa che riapra prospettive sicure in quella zona martoriata.

È stato sostenuto che con i contributi previsti dalla Commissione — dal 50 al 70 per cento a seconda che si tratti di aziende industriali e commerciali oppure di aziende artigiane o di piccole imprese commerciali; del cento per cento della spesa occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte, quando non superi i due milioni — e con il finanziamento da parte di istituti di credito con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa per la ricostruzione, concesso al tasso di interesse del 3 per cento da

ammortizzare in 15 anni, si deve e si può far fronte alle esigenze da me richiamate. Ciò però non ci sembra sufficiente. Per questo noi ci rivolgiamo alla sensibilità della Camera perché siano approvati gli emendamenti che ho brevemente illustrato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Curti Ivano, Alessi Catalano Maria, Luzzatto, Pigni e Perinelli hanno proposto, al primo capoverso, di sostituire la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) un contributo a carico dello Stato del 70 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, e del 100 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1897 »;

nonché di sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostruzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sarà determinata con decreto del prefetto della provincia in conformità al parere espresso dalle commissioni presiedute dal presidente della provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone e Erto e Casso, dal direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, dal presidente della camera di commercio e da tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CURTI IVANO. Con il primo emendamento, noi tendiamo a sostituire il primo capoverso della lettera *a*) dell'articolo 9 del testo della Commissione così formulato: « un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica ». A noi sembra che la dizione sia eccessiva e troppo poco definita e proponiamo invece che il contributo del 50 per cento alle piccole e medie imprese industriali e commerciali sia elevato al 60 per cento, quello del 70 per cento alle aziende artigiane al cento per cento.

Perché? Non dobbiamo nasconderci ciò che è avvenuto e avviene in quella zona. Nel momento del disastro — non so se si

possa trovare una espressione atta a definire il modo con il quale ci si è comportati — tutti sono stati larghi di promesse, anzi vi è stata una vera e propria gara di promesse. Noi insistiamo nell'affermare che chi deve ricostruire un'attività — sia essa una piccola o media azienda industriale o sia un'azienda artigiana — dopo una interruzione che sarà certamente molto lunga e in una zona danneggiata come quella del Vajont, deve poter contare su un contributo maggiore del 50 per cento, se si tratta di piccola o media azienda, e del 70 per cento se si tratta di azienda artigiana.

Quanto al secondo emendamento, esso regola la commisurazione dell'indennizzo, attribuita al prefetto. Noi chiediamo non già di sostituire l'autorità del prefetto, ma che sia una commissione presieduta dal presidente della provincia e composta dai rappresentanti dei comuni ad emettere il decreto per il risarcimento dei danni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Taverna e Leopardi Dittaiuti hanno proposto di sostituire, al primo capoverso, la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) un contributo a carico dello Stato: del 60 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; dell'80 per cento della spesa per le imprese artigiane, per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per le piccole imprese industriali ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di aggiungere, dopo il settimo capoverso (al termine del nuovo testo dell'articolo 13 della legge n. 1457), il seguente comma:

« Il prefetto della provincia, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, può esonerare dalla limitazione di cui al precedente comma le imprese la cui dislocazione è condizionata da particolari caratteristiche naturali ed ambientali del territorio ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TAVERNA. Già in sede di discussione generale abbiamo rilevato la notevole differenza di trattamento legislativo circa il risarcimento delle abitazioni e delle industrie. In Commissione avevamo insistito perché non si facesse alcuna differenza tra imprese industriali grandi e medie, imprese artigiane e piccole aziende commerciali, ritenendo che, quando si è perduto tutto, e in questo caso

purtroppo anche gli affetti familiari, non è il caso di fare delle distinzioni. La legge prevede un contributo del 50 per cento per le grandi e medie industrie e del 70 per cento per le imprese artigiane e le piccole aziende commerciali. Poiché il contributo del cento per cento da noi proposto in Commissione non è stato accolto, abbiamo ripiegato sul 60 per cento per le grandi e medie industrie e sull'80 per cento per le piccole. Desidererei che il mio primo emendamento fosse discusso e votato partitamente: prima la percentuale e poi l'ammissione al risarcimento dell'80 per cento anche delle piccole aziende industriali.

In Commissione mi è stato fatto rilevare che le piccole aziende industriali non sono facilmente identificabili e possono essere confuse con le grandi o medie. Mi sono perciò preoccupato di fare una ricerca. Ho trovato questa definizione della piccola industria: « Per piccola industria è stata convenzionalmente definita quell'impresa nella quale il titolare accentra le funzioni di direzione aziendale con l'ausilio di uno o più impiegati alle sue dirette dipendenze, e ciò sotto il profilo organizzativo. Sotto il profilo fiscale, invece, piccole imprese si ritengono quelle classificabili in categoria *C-1* di ricchezza mobile aventi i seguenti requisiti:

1) che il contribuente presti personalmente la propria opera nell'azienda;

2) che egli possa avvalersi delle prestazioni di lavoro dei componenti della famiglia e di terzi anche oltre il limite di due persone, richiesto in passato;

3) che la somma dei salari figurativi del titolare e dei suoi familiari (calcolati sulla base di quelli previsti dai contratti di lavoro per i lavoratori con mansioni analoghe o anche sulla base delle paghe di fatto praticate dalle imprese del settore) sia non inferiore ai due terzi del reddito complessivo netto, definitivamente accertato, dell'impresa; il quale reddito dovrà essere maggiorato — ai soli fini della classificazione in categoria *C-1* — del compenso attribuito ai figli maggiorenni e ai minori emancipati che sia stato detratto nella determinazione del reddito stesso in quanto tassato in categoria *C-2* ».

Teniamo presente che nella zona di Longarone le grandi aziende industriali sono pochissime e che nella zona di Erto e Casso non ne esistono affatto. Da qui la nostra proposta di estendere il contributo dell'80 per cento anche alle piccole aziende industriali.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

Quanto al mio secondo emendamento, esso mi sembra già di per sé sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fusaro, Corona Giacomo, Colleselli, Mosca, Brandi, Bressani e Armani hanno proposto di aggiungere al sesto capoverso (secondo comma del nuovo testo all'articolo 13 della legge n. 1457), in fine, le parole: « purché nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe ».

Gli onorevoli Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli, Armani, Bressani, Radi, Bovetti, Gagliardi, Biasutti e Stella hanno proposto, al settimo capoverso (terzo comma del nuovo testo dell'articolo 13 della legge n. 1457), di sostituire le parole: « di cui al successivo articolo 19-bis », con le parole: « di cui al precedente articolo 3 ».

CORONA GIACOMO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA GIACOMO. Si tratta di emendamenti più favorevoli rispetto al testo della Commissione; essi si riferiscono alle aziende commerciali e artigiane, che hanno titolo per ottenere il contributo anche nell'ipotesi che trasferiscano fuori del territorio originario la loro attività. Siamo quindi ritornati al vecchio testo della legge 4 novembre 1963 ed abbiamo proposto di aggiungere le parole: « purché nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe ».

Poc'anzi l'onorevole Golinelli ha affermato che a Longarone 99 aziende commerciali sarebbero andate distrutte. Se noi dovessimo vincolare la concessione del contributo alla ricostruzione delle aziende *in loco*, verrebbero a mancare le condizioni oggettive per far questo, perché le nuove aziende non potrebbero svolgere la loro attività in un deserto, quale è oggi Longarone. Dobbiamo quindi lasciare agli interessati la possibilità di costruire le nuove aziende fuori dell'ambito territoriale di Longarone, magari in altre province del Veneto.

Inoltre, è da tenere presente un dato di fatto soggettivo. Molti titolari di queste aziende sono morti e sono rimasti soltanto i figli minori, ai quali il tribunale non concede l'autorizzazione ad esercitare una attività commerciale. Questo è un elemento da tenere nella giusta considerazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli, Franchi e Guarra hanno proposto, al primo comma del nuovo testo dell'articolo 12 della legge n. 1457, di sostituire le parole: « o che comunque svolgono un'attività economica, site », con le altre: « e a chiunque svolga at-

tività economica, professionale, artistica o di studio, i cui beni siano andati perduti »;

al secondo comma, lettera a), di sostituire le parole: « del 50 per cento », con le parole: « del 70 per cento »;

di sostituire le parole: « del 70 per cento », con le parole: « del 90 per cento »;

di aggiungere alla fine le parole: « per i beni professionali, artistici e di studio e per i mezzi di trasporto »;

alla lettera b), di sostituire le parole: « 3 per cento », con le parole: « un per cento »;

al penultimo comma del nuovo testo dell'articolo 12 della legge n. 1457, di sostituire le parole: « dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio », con le parole: « dall'ufficio provinciale industria e commercio »;

al primo comma del nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 1457, terzo rigo, di aggiungere, dopo le parole: « devono », le parole: « essere presentate al prefetto della provincia ed »;

al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 14, di aggiungere, dopo le parole: « prefetto della provincia », le parole: « su progetto tecnico dell'ufficio provinciale industria e commercio »;

dopo l'ultimo comma, di aggiungere le parole: « avverso il decreto del prefetto può essere presentato ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'industria e del commercio ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ABELLI. Sul primo emendamento credo che tutti siano d'accordo, perché il testo del disegno di legge non è abbastanza chiaro ed è meglio, a nostro parere, specificare il tipo di attività svolta.

Sul secondo emendamento il relatore e il ministro non mi pare abbiano buone orecchie. In sostanza, il contributo del 50 per cento si riduce al 30 per cento perché il rimanente 20 per cento viene concesso a fondo perduto. Lo stesso discorso vale per gli artigiani, ai quali lo Stato dà in effetti un contributo del 50 per cento e non del 70. Lo stesso 3 per cento concesso come interesse speciale sui mutui in definitiva non si traduce in un nuovo beneficio perché gli artigiani, ricorrendo all'Artigiancassa, possono già da tempo fruire di questa agevolazione. Inoltre è noto che per l'agricoltura il contributo è dell'80 per cento, né si vede perché debba essere inferiore per le altre categorie.

Il terzo nostro emendamento si ricollega al primo e credo che non sollevi obiezioni.

Ritiro il quarto emendamento, alla lettera *b*), precluso in seguito alla reiezione di un nostro analogo emendamento ad un precedente articolo.

Circa il nostro quinto emendamento, non vedo perché si debba inserire un organo di altra amministrazione, come l'ufficio tecnico erariale, quando vi è l'ufficio provinciale dell'industria e del commercio che ha la capacità e l'attrezzatura per svolgere questo compito.

I due successivi emendamenti vogliono chiarire a chi va presentata la domanda per ottenere il risarcimento, cioè al prefetto.

È stato dimenticato, al secondo comma dell'articolo 14, di stabilire quale ufficio sia competente, sul piano tecnico, a procedere alla valutazione di cui all'articolo 10. Propongo quindi di inserire il concetto che sia l'ufficio provinciale dell'industria e commercio che deve fissare il danno o comunque il contributo ammissibile, perché la commissione è quella che discute il problema e lo definisce, ma sulla base di una preparazione tecnica che non può essere svolta dalla prefettura, che non ha organi a ciò adatti.

Vi è poi l'emendamento che prevede la possibilità di presentare ricorsi. La legge generale sui danni di guerra (è stato precisato largamente che non si trattava di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo) stabiliva la possibilità di presentare ricorso, non solo, ma prevedeva addirittura commissioni centrali per l'esame dei ricorsi. Non vedo perché non si potrebbe dare questa possibilità di ricorso entro 30 giorni ai danneggiati, tanto più che potrebbero altrimenti adire la magistratura o il Consiglio di Stato. La possibilità di ricorrere in via amministrativa, però, solleverebbe da spese enormi il danneggiato eventualmente insoddisfatto di quanto percepito.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Gli emendamenti riguardano le aliquote del contributo riconosciuto per la ricostruzione delle aziende industriali, commerciali e artigiane.

Le cose dette a proposito dell'edilizia abitativa valgono anche per i contributi relativi all'industria. Di conseguenza, nessun emendamento che importi modifiche all'entità del contributo, dopo quelle già introdotte in Commissione, che riguardano esclusivamente le scorte (con riferimento sia alle attività industriali artigiane e commerciali, sia a quelle agricole), può essere accettato.

Fatta questa precisazione di ordine generale, che mi esime dal rispondere partitamente ai singoli presentatori degli emendamenti, passo invece a pronunciarmi su alcuni problemi particolari proposti.

L'onorevole Abelli ha richiamato l'opportunità di introdurre al primo comma il diritto ad un contributo anche per i professionisti e per coloro che esercitano attività artistiche o di studio. Il parere del relatore è che si debba intendere per professionisti quanti esercitano una professione, di talché il comma potrebbe essere emendato in questo modo: « a chiunque svolga attività economica e professionale ». Sarei disposto a dare un parere favorevole all'emendamento ove fosse così formulato.

Non sono invece d'accordo circa l'opportunità di precisare nella legge (giacché possono essere determinati con provvedimento amministrativo) gli enti ai quali possono essere presentate le domande per ottenere il contributo.

Così, per quanto si riferisce alla valutazione dei danni, è ben vero che gli uffici provinciali per l'industria e il commercio hanno determinate competenze nell'orbita delle camere di commercio che dipendono dal Ministero dell'industria e del commercio. Ma, per dire tutta la verità, le loro funzioni sono prevalentemente di raccolta di dati statistici e non si estendono agli aspetti valutativi richiesti dalla particolare situazione, per cui non li ritengo convenientemente attrezzati per procedere a tali valutazioni. Sono pertanto del parere che vada mantenuto il disposto attuale, che demanda il compito della valutazione agli uffici tecnici erariali.

È stato poi sostenuto dall'onorevole Taverna che non si deve fare alcuna differenziazione tra grande e piccola industria, proponendo una definizione particolare della piccola industria. Potrei per parte mia controproporne un'altra, per esempio quella che si può leggere all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, per le aree depresse dell'Italia centro-nord, che non corrisponde a quella illustrata dall'onorevole collega. Ritengo quindi che si debba operare una graduazione, tenendo conto delle particolari situazioni in cui versano i vari settori dell'attività produttiva, con particolare riguardo all'artigianato, e alle piccolissime imprese commerciali...

TAVERNA. Perché commerciali e non industriali?

ALESSANDRINI, *Relatore*. ... e alle piccolissime imprese industriali che saranno

tutte imprese artigiane, onorevole Taverna. Comunque, per le piccolissime imprese si è già provveduto stabilendo che qualora l'indennizzo non superi i due milioni viene concesso un contributo pari al risarcimento integrale, ossia del cento per cento. Secondo l'originaria dizione del disegno di legge, queste imprese beneficiavano di un indennizzo dell'80 per cento del danno senza poter fruire — contrariamente a quanto ha affermato l'onorevole Abelli in sede di discussione generale — dei mutui agevolati: il che era logico, essendo la rimanenza così esigua. Con l'emendamento approvato, il contributo copre invece il cento per cento del danno.

ABELLI. In pratica l'80 per cento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'onorevole Abelli aveva anche accennato ad una discriminazione pregiudizievole per le piccolissime imprese.

A loro carico non rimane invece alcun danno: fino a due milioni, ripeto, possono contare su un contributo del cento per cento.

Riassumendo, non posso accettare alcuna modifica per quanto riguarda l'entità e le aliquote dei contributi.

Esprimo, invece, parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Fusaro che permette a talune piccole imprese che non troveranno sistemazione nella zona devastata — perché almeno per ora il tessuto economico non è tale da permettere la ricostruzione *in loco* di tali imprese — di riprendere la loro attività artigianale e commerciale nell'ambito delle province di Belluno e di Udine, nonché delle province limitrofe. Si tratta di una area sufficientemente vasta perché queste imprese possano trovare un inserimento produttivo.

Accetto anche il successivo emendamento Corona Giacomo tendente a sostituire, al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 13 della legge n. 1457, le parole: « di cui al successivo articolo 19-bis », con le parole: « di cui al precedente articolo 3 ». Tale emendamento ha un preciso riferimento all'estensione dei piani comprensoriali, mentre il riferimento all'articolo 19-bis poteva determinare un equivoco, cioè far ritenere che le possibilità di insediamento si limitassero ai nuclei di industrializzazione.

Non mi è possibile invece accettare il successivo emendamento Taverna.

Anche per quanto riguarda l'emendamento Curti Ivano, che tende a sostituire l'ultimo capoverso, il relatore esprime parere contrario.

La Commissione propone un emendamento al quarto capoverso, tendente a sopprimere la parola « soltanto ». Esso si riferisce al contributo di 2 milioni concesso alle piccolissime imprese. Mentre in precedenza esse ottenevano l'80 per cento soltanto, senza l'integrazione del mutuo agevolato, adesso ottengono il cento per cento e quindi la parola « soltanto » è superflua.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione bilancio?

GALLI. Gli emendamenti che interessano la Commissione bilancio sono soltanto tre ai quali, per le ragioni che ho già espresso, sono contrario, in quanto rappresentano un aumento della spesa, e quindi contrastano con la spesa complessiva già prestabilita.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore e aderisco alle percentuali di contributo indicate appunto nel testo della Commissione, proprio per restare nel quadro dell'impostazione generale della legge.

Per quanto riguarda l'emendamento Curti Ivano, sostitutivo dell'ultimo capoverso, il Governo non sarebbe contrario ad affidare la presidenza di quella commissione al presidente della provincia, purché però, diversamente da quanto appare nell'emendamento Curti, sia mantenuta anche nella commissione stessa la presenza dell'intendente di finanza.

CURTI IVANO. Ma è evidente.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra però che nel suo emendamento sia stato eliminato: a meno che non si tratti d'una svista.

CURTI IVANO. Onorevole sottosegretario, sono senz'altro d'accordo con lei per il mantenimento dell'intendente di finanza nella commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Abelli, insiste per la votazione del suo primo emendamento, solo parzialmente accettato dalla Commissione e dal Governo?

ABELLI. Insisto.

CORONA GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA GIACOMO. Non so davvero a che cosa intenda riferirsi l'onorevole Abelli; ma chi conosce Longarone, come la conosco io, sa molto bene che in quel comune vi erano soltanto tre gabinetti medici ed un avvocato che iniziava appena allora la professione. Non so se si voglia creare una norma assolutamente astratta; ma nella situazione concreta non mi consta che si svolgessero a Lon-

garone altre attività di carattere culturale od artistico.

ABELLI. Concordo con l'onorevole Corona ed accetto la modifica al mio emendamento proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli nella sua nuova formulazione, sulla quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole, tendente a sostituire, al primo comma del nuovo testo dell'articolo 12 della legge n. 1457, le parole: « o che comunque svolgono una attività economica, site », con le altre: « e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti ».

(È approvato).

Onorevole Golinelli, mantiene il suo emendamento sostitutivo della lettera a) del primo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOLINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Golinelli, tendente a sostituire la lettera a) del primo capoverso con la seguente:

« a) un contributo a carico dello Stato: del 100 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 100 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ».

(Non è approvato).

Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento sostitutivo della lettera a) del primo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Taverna, mantiene il suo emendamento sostitutivo della lettera a) del primo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TAVERNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Taverna, tendente, al primo capoverso, a sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) un contributo a carico dello Stato: del 60 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; dell'80 per cento della spesa per le imprese artigiane, per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge

27 novembre 1960, n. 1397, e per le piccole imprese industriali; ».

(Non è approvato).

ABELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, noi abbiamo corretto soltanto il primo comma del nuovo articolo 12, ma ora occorre anche correggere questo secondo comma. Abbiamo incluso i beni professionali, ma non abbiamo stabilito se includerli fra i beni per i quali il contributo viene concesso nella misura del 50 per cento (beni industriali e commerciali, per i quali peraltro ho proposto di elevare la misura al 70 per cento) o fra quelli per i quali il contributo viene concesso nella misura del 70 per cento (artigianato e piccole imprese, per i quali ho proposto di elevare la misura al 90 per cento).

Il relatore ha espresso avviso contrario all'aumento delle percentuali di contributo; ma non mi sembra si sia espresso sul punto se i beni professionali vadano inclusi nel primo o nel secondo gruppo. Io avevo proposto che fossero inclusi nel secondo gruppo, e cioè ammessi al contributo maggiore.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non mi sono pronunciato sull'ultimo emendamento Abelli al secondo comma appunto perché intendevo che per i beni professionali il contributo fosse stabilito nella misura minore e più generalizzata del 50 per cento e non già in quella del 70.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene i suoi emendamenti al secondo comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente a sostituire alla lettera a) le parole: « del 50 per cento », con le altre: « del 70 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente a sostituire alla lettera a) le parole: « del 70 per cento », con le parole: « del 90 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente ad aggiungere, in fine, alla lettera a), le parole: « per i beni professionali, artistici e di studio e per i mezzi di trasporto ».

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

Onorevole Golinelli, insiste per la votazione del suo emendamento soppressivo della lettera *b*) del primo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOLINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) del primo capoverso, di cui l'emendamento Golinelli propone la soppressione.

(È approvata).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento al penultimo comma del nuovo articolo 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente a sostituire, al penultimo comma del nuovo testo dell'articolo 12, le parole: « dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio », con le altre: « dall'ufficio provinciale industria e commercio ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, tendente a sopprimere la parola: « soltanto », al quarto capoverso (ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 12 della legge n. 1457), dopo le parole: « è concesso ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Fusaro, accettato dalla Commissione e dal Governo, e tendente ad aggiungere, in fine, al sesto capoverso (secondo comma del nuovo testo dell'articolo 13 della legge n. 1457), le parole: « purché nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Corona Giacomo, accettato dalla Commissione e dal Governo, e tendente a sostituire al settimo capoverso (terzo comma del nuovo testo dell'articolo 13 della legge n. 1457), le parole: « di cui al successivo articolo 19-bis », con le parole: « di cui al precedente articolo 3 ».

(È approvata).

Onorevole Taverna, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al settimo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TAVERNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Taverna, tendente ad aggiungere dopo il settimo capoverso, al termine del

nuovo testo dell'articolo 13 della legge n. 1457, il seguente comma:

« Il prefetto della provincia, sentita la commissione di cui all'articolo 14, può esonerare dalla limitazione di cui al precedente comma le imprese la cui dislocazione è condizionata da particolari caratteristiche naturali ed ambientali del territorio ».

(Non è approvato).

Onorevole Abelli, mantiene i suoi emendamenti al nuovo testo dell'articolo 14, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente ad aggiungere al primo comma del nuovo articolo 14, al terzo rigo, dopo le parole: « devono », le parole: « essere presentate al prefetto della provincia ed ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente ad aggiungere al secondo comma del nuovo articolo 14, dopo le parole: « prefetto della provincia », le parole: « su progetto tecnico dell'ufficio provinciale industria e commercio ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, le parole: « Avverso il decreto del prefetto può essere presentato ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'industria e commercio ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Curti Ivano, sostitutivo dell'ultimo capoverso. Ricordo che su di esso la Commissione ha espresso parere contrario; il Governo parere favorevole, purché sia incluso nella Commissione l'intendente di finanza. L'onorevole Ivano Curti ha accettato quest'ultima modifica.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per ragioni di uniformità, bisognerebbe anche togliere dalla Commissione i rappresentanti dei comuni di Longarone, e Erto e Casso. Poiché la Commissione ha competenza su tutta la zona, non si vede infatti perché debbano far parte di essa solo i rappresentanti di questi due comuni, e non anche quelli degli altri.

CURTI IVANO. Si tratta dei comuni maggiormente danneggiati.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è comunque contrario al mantenimento di quei soli rappresentanti comunali nella Commissione.

BUSETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Chiedo che oltre ai rappresentanti dei comuni di Longarone ed Erto e Casso venga chiamato a far parte della commissione anche il rappresentante del comune di Castellavazzo, che è limitrofo a quello di Longarone.

CURTI IVANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Accetto l'inclusione del rappresentante di Castellavazzo, proposta dall'onorevole Busetto. Sono invece contrario alla esclusione dei rappresentanti dei comuni proposta dal Governo.

PRESIDENTE. La Commissione?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che si possa accettare l'inclusione del comune di Castellavazzo, a meno che non si voglia studiare una diversa formulazione che garantisca meglio la rappresentanza di tutti i comuni. Penso comunque che vi sia già una sufficiente garanzia di rappresentanza.

PRESIDENTE. L'emendamento Curti Ivano, con le modifiche accettate dal proponente, risulta pertanto il seguente:

« L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostruzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sarà determinata con decreto del Prefetto della provincia in conformità al parere espresso dalle commissioni presiedute dal presidente della provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dall'intendente di finanza, dal direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, dal presidente della camera di commercio e da tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto ».

ABELLI. Nella commissione non figura però il rappresentante del Ministero dell'industria, cioè dal capo dell'ufficio provinciale dell'industria e commercio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curti Ivano, di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 9 risulta del seguente tenore:

« Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 12. — Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto;

c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, è concesso il contributo nella misura del 100 per cento.

Art. 13. — Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nel territorio delle provincie di Belluno, di Udine e limitrofe.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purché nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3.

Art. 14. — Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostruzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sarà determinata, per ciascuna provincia, con decreto del prefetto in conformità al parere espresso dalle commissioni presiedute dal presidente della provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dall'intendente di finanza, dal direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, dal presidente della Camera di commercio e da tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dai prefetti ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.
BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 14-bis. — Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14, si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente legge si tiene conto

anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte può essere trasferito.

Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacità produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo articolo 19-*quater*, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.

Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiate o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concesse le provvidenze dell'articolo 19-*quater*, ferme restando quelle di cui allo stesso articolo 12 per la rimanente parte di spesa.

Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 14-ter. — Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, comma secondo e terzo ».

Gli onorevoli Giacomo Corona, Fusaro, Colleselli, Bressani, Mosca, Brandi e Armani hanno proposto di aggiungere, dopo il quarto capoverso (quarto comma del nuovo testo dell'articolo 14-*bis* della legge n. 1457), il seguente comma:

« Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 che riattivino o ricostruiscano gli impianti distrutti o danneggiati nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo, il contributo è elevato al 70 per cento della spesa necessaria ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORONA GIACOMO. La discussione finora svoltasi ha messo in evidenza la necessità di evitare che gli impianti industriali già esistenti nella zona del Vajont non vengano, per varie ragioni, ripristinati. Per vincere le tendenze centrifughe e talune resistenze psicologiche dovute al timore di nuovi eventuali disastri, abbiamo dunque ritenuto opportuno portare al massimo livello possibile gli incentivi a favore delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti danneggiati. Per queste ragioni abbiamo proposto che il relativo contributo venga elevato dal 50 al 70 per cento della spesa necessaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Già allorché si è parlato dell'eventuale insediamento a Longarone e a Castellavazzo di industrie di Stato, la Commissione ha riconosciuto la necessità di adottare interventi che evitassero il decadimento economico della zona e fece propria l'esigenza prospettata dall'onorevole Corona che Longarone non dovesse rimanere « un deserto ».

L'aumento dell'aliquota del contributo dal 50 al 70 per cento si propone appunto questo scopo. Di conseguenza, la Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione bilancio ?

GALLI. La Commissione bilancio non è contraria, purché la spesa rimanga nell'ambito dello stanziamento fissato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corona Giacomo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 15. — I contributi di cui all'articolo 12, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richie-

sta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.

I finanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 16. — A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12, e comunque per non oltre un biennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

Nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12 è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colleselli, Fusaro, Giacomo Corona, Mosca, Brandi, Bresani e Armani hanno proposto di sostituire, al quarto capoverso (primo comma del nuovo testo dell'articolo 16 della legge n. 1457), le parole: « per non oltre un biennio », con le altre: « per non oltre un quadriennio ».

L'onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLLESELLI. Abbiamo ritenuto che il biennio fissato nel testo del disegno di legge non sia sufficiente ai fini della completa applicazione delle norme in esso contenute; e pertanto abbiamo proposto, per ragioni di carattere pratico, che tale periodo venga portato ad un quadriennio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Taverna e Leopardi Dittaiuti hanno proposto di sostituire, al quarto capoverso, le parole: « e comunque per non oltre un biennio », con le altre: « e comunque per non oltre un triennio ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TAVERNA. Per le ragioni già illustrate dal collega Colleselli, essendo cioè assai difficile realizzare la legge nell'ambito di un biennio, riteniamo opportuno che il periodo di applicazione delle provvidenze sia portato ad un triennio.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

Proponiamo inoltre che al quinto rigo del nuovo articolo 16 della legge n. 1457 la parola « concessione » sia sostituita con « erogazione », in quanto va tenuto conto del periodo di tempo, anche lungo, che può intercorrere fra l'emissione del decreto di concessione e la erogazione effettiva del contributo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli, Franchi e Guarra hanno proposto di aggiungere, al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 1457, dopo le parole: « un biennio », le altre: « dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ABELLI. L'emendamento è sufficientemente chiaro; rinuncio pertanto a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole ad estendere il limite della moratoria. Accetta perciò l'emendamento Colleselli, che è il più largo, estendendo detto termine a quattro anni.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Colleselli, accettato dalla Commissione e dal Governo, che propone di sostituire, al quarto capoverso (primo comma del nuovo testo dell'articolo 16 della legge n. 1457), le parole: « per non oltre un biennio », con le altre: « per non oltre un quadriennio ».

(È approvato).

Gli altri emendamenti sono assorbiti.

Pongo in votazione l'articolo 11 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 16-bis. — Per l'adempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni e da prestazioni di lavoro subordinato, effettuate prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui ai precedenti articoli 12 e 13, il ministro per il tesoro anticiperà all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di un miliardo di lire.

Detto fondo verrà utilizzato dall'I.M.I. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle

obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debentrici.

La rivalsa dell'I.M.I., nei riguardi delle imprese destinatarie di tali forniture e lavorazioni, potrà essere esercitata solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fusaro, Giacomo Corona, Colleselli, Mosca, Bressani, Armani e Brandi hanno proposto di sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte il ministro del tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni ».

L'onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FUSARO. Mi rimetto a quanto ho già detto nel mio intervento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armani, Bressani, Bovetti, Radi, Colleselli, Fusaro, Gagliardi, Giacomo Corona, Biasutti e Stella hanno proposto di aggiungere, alla fine del secondo capoverso, le parole:

« Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debentrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'I.M.I., il quale provvederà alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale ».

Gli stessi deputati hanno proposto altresì di sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« La rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese debentrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni ».

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ARMANI. Si tratta di proposte già in sé molto chiare, per cui rinuncio a svolgerle.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole a tutti gli emendamenti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

PRESIDENTE. Il Governo ?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Fusaro, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Armani, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Armani, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 12 risulta del seguente tenore:

« Dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 16-bis. — Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte, il ministro per il tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni.

Detto fondo verrà utilizzato dall'I. M. I. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debentrici.

Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debentrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'I.M.I., il quale provvederà alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.

La rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese debentrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Gli onorevoli Taverna e Leopardi Dittaiuti hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 12-bis.

« Al primo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dopo le parole: « o per l'esercizio di pubblici servizi », sono aggiunte le parole: « nonché i loro aventi causa ».

ART. 12-ter.

« Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è aggiunto il seguente comma:

« I titolari e i gestori di rivendite di generi di monopolio hanno diritto alla preferenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria di concorrenti all'istituzione di nuove rivendite nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi.

TAVERNA. Rinunzio ad illustrarli, essendo già essi sufficientemente chiari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giacomo Corona, Colleselli, Mosca e Fusaro hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 12-bis.

« Al primo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dopo le parole: « o per l'esercizio di pubblici servizi » sono aggiunte le parole: « e i loro aventi causa ».

ART. 12-ter.

« Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è aggiunto il seguente comma:

« I titolari ed i gestori di rivendite di generi di monopolio distrutte od i loro aventi causa, hanno diritto, in caso di istituzione di nuove rivendite, nei comuni di cui al primo capoverso dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, alla preferenza rispetto ad ogni altra categoria di concorrenti prevista da detto articolo e dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi.

CORONA GIACOMO. Poiché vi sono aziende che sono rimaste senza titolare, è necessario tener presenti gli aventi causa dai titolari per successione o per cessione, di cui si è parlato in un articolo votato precedentemente. Questa è la ragione dell'articolo 12-bis. L'articolo 12-ter è già in sé sufficientemente chiaro per avere bisogno di altre illustrazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'articolo 12-bis proposto dall'onorevole Giacomo Corona (analogo a quel-

lo proposto dall'onorevole Taverna) ed anche al successivo articolo 12-ter proposto dallo stesso onorevole Giacomo Corona, che mi pare più ampio, nella sua formulazione, di quello presentato dall'onorevole Taverna.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'articolo 12-bis proposto dall'onorevole Giacomo Corona (e così a quello analogo dell'onorevole Taverna). Per quanto riguarda l'articolo 12-ter, il Governo propone il seguente testo, in sostituzione di quelli Taverna e Giacomo Corona:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è aggiunto il seguente comma:

« Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono favorevole al nuovo testo proposto dal Governo per l'articolo 12-ter, con una sola osservazione. Il secondo comma del testo governativo fa menzione, tra gli aventi causa dalle persone scomparse a seguito del disastro del Vajont, soltanto del coniuge superstite e dei figli. A mio avviso, dovrebbero essere contemplati ai fini dell'articolo anche gli ascendenti in primo grado, e cioè il padre o la madre, in mancanza del coniuge o di figli.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 12-bis proposto dall'onorevole Giacomo Corona ed accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Al primo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dopo le parole: « o per l'esercizio di pubblici servizi », sono aggiunte le parole: « e i loro aventi causa ».

(È approvato).

L'analogo emendamento Taverna s'intende assorbito.

Onorevole Taverna, mantiene il suo articolo aggiuntivo 12-ter ?

TAVERNA. Lo ritiro, aderendo al testo governativo.

PRESIDENTE. Onorevole Giacomo Corona ?

CORONA GIACOMO. Anch'io ritiro il mio articolo aggiuntivo, aderendo al testo governativo; anche se per il secondo comma avrei preferito una formulazione più estensiva, comprendente non solo i figli, ma anche gli ulteriori discendenti in linea diretta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12-ter nel testo governativo, con la modifica suggerita dal relatore:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è aggiunto il seguente comma:

« Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti di primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 18. — Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.

I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ».

« *Art. 19.* — Con convenzioni da stipularsi dal Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma;

c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera *b)* dell'articolo 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole;

d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonché per stabilire la misura del tasso di interesse e l'ammontare delle provvigioni da parte della ditta stessa ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armani, Colleselli, Bressani, Radi, Giacomo Corona, Bovetti, Gagliardi, Fusaro, Stella e Biasutti hanno proposto, al quarto capoverso, di sostituire la lettera *d)* con la seguente:

« *d)* per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonché per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore al 3 per cento annuo ».

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ARMANI. Il nostro emendamento prevede che il tasso di interesse non possa essere, comunque, superiore al 3 per cento annuo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Armani, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 così modificato.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 19-bis. — Nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni non tributarie di cui al titolo terzo della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai consorzi per i nuclei di industrializzazione.

Con separati decreti del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sono determinate in base alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali le aree dei nuclei di industrializzazione e sono approvati gli statuti dei consorzi.

Per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi sono concessi contributi da determinarsi con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro, nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Le imprese indicate negli articoli 12 e 13 ed i concessionari di cui all'articolo 14-ter hanno titolo preferenziale per l'insediamento nei nuclei di industrializzazione. Decadono da tale beneficio le imprese che non rivolgano apposite domande, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'industria e commercio, o che non diano inizio ai lavori entro il termine di sei mesi dalla data di cessione delle aree necessarie da parte dei consorzi dei nuclei di industrializzazione.

Art. 19-ter. — I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sulla esecuzione delle opere.

Art. 19-quater. — Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto.

Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni o ritardi nel completamento o nell'attivazione degli impianti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mosca, Bresani, Brandi, Fusaro, Corona Giacomo e Colleselli hanno proposto di sostituire il nuovo testo dell'articolo 19-bis della legge n. 1457, con il seguente:

« Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione che, in base all'indicazione dei piani urbanistici, possono essere costituite anche da più sedi di agglomerazione. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici è approvato lo statuto del Consorzio dei nuclei di industrializzazione ».

L'onorevole Mosca ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MOSCA. Con il nostro emendamento, pur lasciando liberi gli estensori dei piani urbanistici di individuare i centri industriali nel comprensorio, si chiede che il 30 per cento della superficie dei nuclei da industrializzare sia localizzato nei territori di Longarone e Castellavazzo sottolineando, in questo modo, la volontà della legge che, attuando una serie di incentivi e di preferenze, vuole la ricostruzione industriale dei centri più colpiti dalla catastrofe e precisamente Longarone a Castellavazzo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Taverna e Leopardi Dittaiuti hanno proposto, al sesto capoverso, di sostituire la lettera a) del nuovo testo dell'articolo 19-quater della legge n. 1457 con la seguente:

« a) un contributo a carico dello Stato del 25 per cento della spesa per l'installazione dell'impianto da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TAVERNA. L'articolo 14 prevede un contributo del 20 per cento da corrispondersi alle imprese che si propongano di installare nuovi impianti industriali nella zona sinistrata. Noi proponiamo che questo contributo venga elevato al 25 per cento, perché ci sembra che vi sia differenza tra chi voglia installare nuovi impianti in una zona come quella del Vajont e chi invece voglia creare nuove attività industriali, ad esempio, in altre zone depresse o nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corona Giacomo, Colleselli, Armani, Fusaro, Radi, Bresani, Bovetti, Gagliardi, Stella e Biasutti hanno proposto di sostituire il settimo capoverso (ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 19-quater della legge n. 1457) con il seguente:

« Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14 ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORONA GIACOMO. L'emendamento si propone di estendere alle imprese industriali e artigianali site nei comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni, le stesse provvidenze previste dall'articolo 14 ed evidentemente per la parte dei danni subita.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli, Franchi e Guarra hanno proposto di sostituire, al nuovo testo dell'articolo 19-ter della legge n. 1457, le parole: « dal provveditorato alle opere pubbliche », con le parole: « dall'ufficio provinciale industria e commercio »; di aggiungere, alla lettera a) del nuovo testo dell'articolo 19-quater della legge n. 1457, le parole: « tale contributo è elevato al 35 per cento per le imprese artigiane e al 50 per cento per le imprese artigiane che vengano installate da emigrati dei comuni di cui all'articolo 1 che rientrano dall'estero »: nonché di sostituire.

alla lettera *a*) del nuovo articolo 19-*quater* della legge n. 1457, le parole: « dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio », con le parole: « dall'ufficio provinciale industria e commercio ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ABELLI. Ritiro i primi due emendamenti in quanto già preclusi da precedenti votazioni. Insisto invece sull'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14 ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Mosca che si ricollega all'impostazione rivolta ad incentivare l'insediamento di industrie nei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Sono contrario all'emendamento Taverna con il quale si propone di elevare la percentuale del contributo dal 20 al 25 per cento da corrispondere alle aziende che vogliono insediarsi nei nuclei di industrializzazione previsti nel comprensorio che questa legge istituisce.

Sono favorevole all'emendamento Corona Giacomo, che restringe e precisa in certo qual modo la precedente formulazione elaborata dalla Commissione, in modo da non permettere abusi.

Sono, infine, contrario all'emendamento Abelli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione bilancio ?

GALLI. L'unico emendamento che interessa la Commissione bilancio è quello Taverna. Per le ragioni già dette, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Mosca, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*E approvato*).

Onorevole Taverna, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TAVERNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Taverna.

(*Non è approvato*).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli aggiuntivo alla lettera *a*) del nuovo articolo 19-*quater*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Corona Giacomo, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a sostituire il settimo capoverso (ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 19-*quater* della legge n. 1457) con il seguente:

« Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14 ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione integrato dagli emendamenti Mosca e Corona Giacomo testé approvati.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1964-65.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-*bis*, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1964-65.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater*, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1964-65.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater*, è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1978-79.

È altresì autorizzata per l'esercizio 1964-1965 la spesa di lire 1.000 milioni per l'anticipazione all'I. M. I. ai sensi dell'articolo 16-*bis*.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per gli esercizi 1965-1966 e 1966-67 saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 650 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 100 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 50 milioni nell'esercizio 1978.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni nell'esercizio 1963-1964, di lire 10 milioni nel periodo 1° luglio-

31 dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-*bis*, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater*, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater*, è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1979.

È altresì autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'articolo 16-*bis*.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi 1965 e 1966, saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge ».

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare questo nuovo testo.

ALESSANDRINI, Relatore. Il nuovo testo tende a coordinare la parte finanziaria del provvedimento con la nuova disciplina dell'esercizio finanziario dello Stato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giacomo Corona, Colleselli, Fusaro, Bressani, Armani, Mosca e Brandi hanno proposto di sostituire il penultimo capoverso con il seguente:

« È altresì autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'articolo 16-*bis* ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

CORONA GIACOMO. Si tratta semplicemente della suddivisione della spesa di 1.500 milioni, di cui abbiamo discusso dianzi, in due esercizi finanziari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Corona Giacomo?

ALESSANDRINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Corona Giacomo perché, essendosi aumentato lo stanziamento a disposizione dell'I.M.I., 500 milioni dovevano trovare posto in un stanziamento di bilancio. Essi sono stati pertanto compresi nello stanziamento relativo all'esercizio 1965.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione bilancio?

GALLI. Non debbo fare alcuna obiezione, trattandosi di una spesa aggiuntiva, però differita in esercizi futuri.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 15 con l'emendamento Corona Giacomo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« *Art. 21.* — Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonché nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due province sentita una commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente dell'amministrazione provinciale, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dall'ispettore ripartimentale delle foreste, dal direttore provinciale del tesoro, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base della individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Golinelli, Vianello, Lizzero, Busetto, Raffaele Franco, Ambrosini, Marchesi, De Polzer e Maria Bernetic hanno proposto di aggiungere, al primo capoverso, dopo le parole: « dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 », le altre: « sono elevate al cento per cento e ».

MARCHESI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESI. La legge n. 739, a cui il disegno di legge rinvia, dettò provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali. Con essa erano previsti contributi sulle spese di sistemazione dei terreni e delle piantagioni danneggiate entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e precisamente l'80 per cento dell'effettiva spesa per le piccole aziende, il 65 per cento per le medie e il 50 per le grandi. Per gli affittuari coltivatori diretti, per i mezzadri, coloni e compartecipanti, anche se il fondo avesse fatto parte di una grande o media azienda, il contributo relativo alla quota di loro spettanza poteva essere dell'80 per cento. Sia la legge del 1953 sia quella del 1960 autorizzarono i pubblici poteri a sopperire ad una parte dell'onere che gli agricoltori avrebbero dovuto sostenere per fronteggiare i danni cagionati da calamità naturali ricorrenti.

In questo caso ci troviamo di fronte ad un evento del tutto eccezionale sia per la sua causa sia per la natura e l'entità del danno da esso provocato. Nei casi previsti dalle leggi citate, lo Stato soccorreva i danneggiati con provvidenze politicamente doverose, ma non

strettamente obbligatorie dal punto di vista giuridico generale. Nel caso presente lo Stato sostanzialmente, anche se non in via strettamente formale, ripara o quanto meno anticipa la riparazione di un danno originato da evento non meramente naturale. La natura e l'entità stessa dei danni e le condizioni economiche in cui il cataclisma del Vajont ha precipitato gli agricoltori, soprattutto piccoli e medi, non consentono, a nostro avviso, di prevedere la riparazione se non nella misura del cento per cento.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituire la prima alinea con la seguente:

« Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo è sostituito dal seguente: ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento di mero coordinamento, anche se si presenta più complesso degli altri. Nel disegno di legge era mancato il riferimento allo stanziamento disposto dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457. È stato pertanto necessario presentare questo emendamento per evitare che la legge fosse privata del finanziamento di 500 milioni di cui alla predetta autorizzazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Golinelli?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi richiamo a quello che ho più volte dichiarato, e cioè che non possiamo consentire lo spostamento delle aliquote del contributo. È stato messo in rilievo che il disastro del Vajont non può essere assimilato a quelli che purtroppo avvengono per cause naturali e merita pertanto una particolare attenzione. Crediamo di avere offerto alle vittime del disastro del Vajont questa attenzione, con la nostra opera di legislatori, sia in occasione della legge precedentemente approvata sia nel corso di questo dibattito. Abbiamo preso in considerazione la rifu- sione integrale del danno subito per la distruzione delle scorte vive e morte, pur tenendo fermo il principio del contributo per tutto ciò che si riferisce ai danni sofferti estendendo notevolmente il concetto dei soprassuoli ricomprendendovi i pioppeti.

BUSETTO. E i frutti pendenti?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non possiamo però consentire una modificazione delle aliquote rispetto a quanto previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739. In conclusione, quindi,

la Commissione è contraria all'emendamento Golinelli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione ed è contrario a quello Golinelli.

PRESIDENTE. Onorevole Marchesi, insiste per la votazione dell'emendamento Golinelli?

MARCHESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Golinelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione sostitutivo della prima alinea.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo così emendato.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

BIGNARDI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Desidero sollecitare lo svolgimento della mia interrogazione su incidenti mortali occorsi a militari, nonché lo svolgimento di una mia interpellanza sul problema dei trasporti a Roma e nel Lazio.

LUSOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSOLI. Sollecito lo svolgimento della mia interpellanza sui rapporti tra « Enel » e comuni.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 22 aprile 1964, alle 16,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BOLOGNA ed altri: — Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945 (266);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

AMODIO ed altri: Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli (968).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont (1206) — *Relatore:* Amatucci.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (1042);

e della proposta di legge:

ALICATA ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (822) (*Urgenza*) — *Relatore:* Alessandrini.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione

e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (381);

e della proposta di legge:

NATOLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.El.) (281);

— *Relatori:* Colombo Vittorino, *per la maggioranza;* Trombetta, *di minoranza.*

5. — *Discussione della proposta di legge:*

SALIZZONI e BERSANI: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede in Bologna, una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato, sito in Ferrara, corso Porta Po (269) — *Relatore:* Longoni.

La seduta termina alle 20,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

**INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per sapere come intendono mettere in grado la Corte dei conti di procedere più rapidamente nell'esame e nella definizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

« L'interrogante fa presente:

che presso tale Corte sono pendenti circa 200 mila ricorsi, i quali vengono definiti alla media di 20 mila all'anno;

che il recente provvedimento legislativo di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensione di guerra comporterà presumibilmente la presentazione di altri 200 mila ricorsi, col risultato di giungere alla ultimazione degli esami — qualora si mantenga l'attuale media — nel 1984, vale a dire a circa 40 anni dalla fine della guerra;

che in diverse altre nazioni le pratiche citate sono di una semplicità elementare e sono in genere esaminate, regionalmente, da funzionari aventi il grado dei nostri giudici conciliatori;

che, per tutto questo, la materia impone urgenti e radicali modificazioni, essendo inconcepibili — in uno Stato moderno e democratico — tante lentezze e tanta poca certezza del cittadino nei suoi diritti.

(1036)

« SERVADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza della situazione in atto presso l'azienda Giuseppe Maffioli di Portomarghera.

« Ancora nel mese di febbraio 1964 i lavoratori della azienda, a mezzo della commissione interna, avanzarono alla direzione alcune richieste di miglioramenti salariali e normativi e concernenti la applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro, non rispettato dalla azienda in alcune parti. Di fronte alla posizione negativa della direzione su tutti i problemi posti, il sindacato provinciale di categoria, su mandato dei dipendenti della Maffioli, decise un programma di scioperi per la fine di febbraio e per la prima decade di marzo 1964. In tale periodo la azienda reagì con un provvedimento di licenziamento riguardante numerosi dipendenti, provvedimento che si è voluto mante-

nere fino ad oggi, rigettando ogni proposta conciliativa dei sindacati e riconfermando la più decisa opposizione alle rivendicazioni dei lavoratori salvo l'assicurazione di applicare per intero il contratto nazionale di lavoro alla condizione che i sindacati e i lavoratori accettassero i licenziamenti, ritenuti invece ingiustificati dai lavoratori e dai sindacati, come fra l'altro è dimostrato dalla piena attività produttiva della azienda e dalle ore straordinarie richieste dalla direzione. Di fronte ai licenziamenti i lavoratori della Maffioli decisero a partire dal 14 aprile 1964 uno sciopero a tempo indeterminato rimanendo fermi sul posto di lavoro, sciopero che con le ore 15,30 del 16 aprile 1964 continua fuori fabbrica a seguito di una ordinanza di sgombero del procuratore della Repubblica di Venezia, fatta immediatamente eseguire dalla autorità di pubblica sicurezza con l'intervento di decine di agenti e di carabinieri.

« Ciò premesso per conoscere se non considerino inopportuna la sollecita decisione che ha portato all'intervento della autorità di pubblica sicurezza che, così come si è svolto, non può non avere determinato uno stato generale di agitazione, e se non ritengano di intervenire sollecitamente per facilitare la conclusione della complessa vertenza e perché l'azienda Maffioli non persista in atteggiamenti illegittimi e ingiustificati.

(1037)

« GOLINELLI, VIANELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non intenda sospendere e revocare il provvedimento di soppressione della pretura di Varzi (Pavia). Voti in tal senso sono stati formulati anche dal Consiglio di valle dell'Oltrepò Pavese, il quale ha giustamente fatto presente che gli oltre ventimila abitanti del mandamento, suddivisi in nove comuni e in 103 frazioni, di cui ben 57 prive di strade carrozzabili, sarebbero gravemente danneggiati dalla soppressione del loro antico ufficio giudiziario.

(1038)

« DE PASCALIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se rispondano a verità le notizie relative alla pressione esercitata, tramite la Mediobanca, da un cartello Fiat-Edison-La Centrale-Pirelli, volta alla acquisizione del pacchetto azionario di controllo della società Olivetti. Ove il fatto risponda a verità, gli interroganti chiedono di conoscere quali siano

i motivi che hanno spinto la Mediobanca e l'I.R.I. a favorire tale operazione volta non soltanto ad una concentrazione di capitali, ma altresì ad una concentrazione di poteri decisionali a favore della Fiat.

« E per conoscere se non reputino che, ove l'operazione in corso raggiungesse il proprio scopo, ciò avrebbe non solo notevoli conseguenze sulle politiche di commercio estero, data la presenza internazionale della Olivetti, ma anche sull'economia nazionale di cui renderebbe ancora più "vincolate" fondamentali variabili produttive agli effetti della programmazione.

« Per conoscere, inoltre, se non ravvisino la necessità che l'intervento dell'I.R.I., o di società del gruppo, avvenga in forma diretta e non subalterna alle politiche di investimento plurimo della Fiat.

« Se non reputino, infine, opportuno intervenire impartendo in tal senso precise disposizioni ai dirigenti dell'I.R.I., impegnandoli inoltre a garantire che gli eventuali salti di riorganizzazione tecnologica dell'Olivetti non ledano i livelli occupazionali ed i loro incrementi.

(1039) « FOA, PASSONI, MINASI, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se sia stato informato che, in occasione di una mostra di quadri svolta a Sassari e dedicata al defunto Presidente Kennedy, al fine di impedire l'esposizione di un quadro raffigurante un Molok a fauci spalancate sulla cui fronte l'artista aveva scritto Mosca e sotto alcune mele con le scritte Ungheria, Germania Orientale, Cuba, furono operati interventi da parte di elementi estremisti che giunsero al punto di fare, nell'interno della mostra iscrizioni, con frasi volgari e divulgazioni di insulti, scritti pornografici, disegni di falce e martello.

« L'interrogante chiede, altresì, se risulta che la locale questura, malgrado la dichiarazione di un sacerdote, che garantiva che appartenenti alla Giovane Italia erano intervenuti per evitare le suddette manifestazioni, indirizzarono indagini dirette ad accertare inesistenti responsabilità dei predetti giovani.

(1040) « ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile, per conoscere i motivi per i quali l'Ispettorato M.C.T.C. di Napoli ha ritenuto di stipulare in data 5 marzo 1964 un accordo a definizione di una ver-

tenza sindacale con due sole categorie di lavoratori (C.G.I.L.-C.I.S.L.) con esclusione delle altre (C.I.S.N.A.L.-U.I.L.) le quali hanno anch'esse notevoli aliquote di lavoratori associati nonché propri rappresentanti nelle commissioni interne delle aziende interessate;

per conoscere inoltre se in tale accordo è stato contemplato il riconoscimento del lavoro straordinario prestatato per oltre 2 anni dalle categorie di lavoratori cui l'accordo medesimo si riferiva ed il relativo pagamento delle competenze dovute;

per conoscere comunque i motivi per i quali tale insufficiente accordo non è stato ancora applicato e quando tale applicazione potrà aver luogo.

(1041) « ROBERTI, GONELLA GIUSEPPE, CRUCIANI, GALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere i motivi che limitano il contributo finanziario al festival internazionale del teatro universitario parmense tanto da metterne in pericolo la continuità.

« Il festival è alla sua dodicesima manifestazione artistica e vi hanno partecipato compagnie studentesche di mezzo mondo con esito altamente positivo, con un ricco e prezioso patrimonio espresso nei documenti dei vari incontri e congressi raccolti nella « carta dei centri universitari italiani ».

« L'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sulle finalità altamente formative oltre che artistiche del festival internazionale universitario che non può essere sostenuto finanziariamente dai contributi degli enti locali, ma dallo Stato che deve garantirne la permanente stabilità della rassegna.

(1042) « GORRERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del turismo e spettacolo e delle poste e telecomunicazioni, per avere notizie in merito agli interventi degli organi dello Stato nei riguardi del film *Frenesia d'estate* del quale la stampa ha dato i giudizi più negativi sia sul piano tecnico sia sul piano morale (*Il Popolo*: « il film è zeppo di gallismo, volgarità erotiche e escatologiche, doppi sensi e di tutto il repertorio più consunto dell'avanspettacolo più squallido ed irritante »; *L'Avanti!*: « un film dove nulla esiste se non una volgarità grassa, un qualcosa di mezzo tra la casa di tolleranza ed una congrega di vecchi impotenti: doppi sensi, allusioni scoperte e coperte, ex uomini divenuti semi-donne e vo-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

glosi di altri uomini, uomini che si innamorano di semi-donne, amplessi interrotti da momentanee situazioni di impotenza; stanchi... che prendono pastiglie di rinforzo... »).

« In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere:

1) quale è, e da chi è composta, la commissione di censura che ha fatto passare tanta volgarità ed immoralità;

2) quali benefici lo Stato abbia concesso a questo film;

3) se non si ritenga opportuno far intervenire gli organi di polizia per eventuali denunce contro il film stesso, per offesa al pudore, per offesa alla pubblica decenza, per turpiloquio.

« L'interrogante gradirebbe avere assicurazione che il film è stato vietato almeno ai minori di 18 anni.

« L'interrogante gradirebbe inoltre sapere se corrisponde a verità che la televisione italiana nella sua trasmissione settimanale di *Cinema d'oggi* abbia presentato con larghezza di scene e di commenti il film stesso.

« Con l'occasione, l'interrogante gradirebbe infine conoscere se per i film presentati nella rassegna televisiva *Cinema d'oggi* le ditte produttrici pagano congruamente la pubblicità fatta ai film stessi dall'Ente monopolistico statale.

(1043)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere — anche in relazione alla recente discussione avutasi alla Camera sulle interpellanze Scalia e Greggi in merito al problema del ponte sullo stretto di Messina, e considerata la risposta data dall'onorevole Sottosegretario — quali sono, oggi, i tempi di realizzazione previsti per il completamento dell'autostrada del sole da Salerno a Reggio Calabria.

« Chiede anche di sapere quali sono i tempi previsti per la realizzazione dell'autostrada Palermo-Catania-Messina.

« Chiede infine di sapere in quale modo le autorità governative valutino l'enorme importanza, economica sociale e politica, della realizzazione del collegamento diretto e permanente della Sicilia con la Calabria sullo stretto di Messina, e la gravissima ed assurda situazione che si verrebbe a creare se, realizzate le due autostrade che portano allo stretto, non dovesse essere contemporaneamente realizzato l'attraversamento stabile dello stretto stesso.

« In relazione poi a dichiarazioni non sempre concordanti che appaiono sulla stampa,

l'interrogante chiede di sapere se rimane confermato l'impegno governativo di conservare, anche nel tempo, il programma generale autostradale, e con quali mezzi si sia pronti a far fronte agli incrementi di spesa, legati all'aumento generale del costo della vita e delle opere pubbliche.

« L'interrogante chiede infine di sapere se il Governo non ritenga che lo sviluppo della rete autostradale costituisca una premessa essenziale di sviluppo economico e in particolare di superamento dello squilibrio tra nord e sud, mentre d'altra parte un qualsiasi rallentamento del programma autostradale costituirebbe in definitiva un'accentuazione degli squilibri attuali fra le regioni e le diverse zone di stesse regioni.

« In particolare l'interrogante gradirebbe avere assicurazione che il Governo non condivide l'opinione, pure espressa da autorevoli personalità della vita economica del paese, per la quale altri settori di spesa pubblica dovrebbero avere precedenza sul settore autostradale, alterandosi fortemente gli attuali rapporti.

(1044)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo, per avere notizie in merito alla politica ed ai programmi governativi per il non più rinviabile miglioramento e potenziamento delle strade di accesso all'Italia attraverso le Alpi, come condizione utilissima di sviluppo di tutta la vita economica del Paese e come necessaria ed urgentissima condizione di potenziamento del movimento turistico, prima che questo sia attratto e dirottato verso Paesi concorrenti.

« In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere:

1) quando sarà provveduto alla sistemazione del nuovo accesso sulla Riviera occidentale nella zona del Ponte di San Luigi e quando saranno completati i raccordi autostradali almeno fino a Genova;

2) in relazione alla felicissima apertura al traffico della galleria del Monte Bianco, quando si provvederà a completare i raccordi autostradali da Ivrea fino ad Aosta e come si provvederà al collegamento della galleria del Monte Bianco con l'autostrada di Aosta;

3) quando inizieranno e quando si prevede saranno ultimati i lavori per la costruzione dell'autostrada del Brennero fino a Modena, in modo da facilitare il crescente afflusso di turismo automobilistico dell'Austria e della Germania verso l'Italia;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

4) quando saranno iniziati e quando saranno completati i lavori dell'autostrada Tarvisio-Udine, per Trieste e per Venezia, in prosecuzione dell'autostrada Vienna-Tarvisio, in modo da garantire il riflusso verso l'Italia di correnti di traffico e di turismo, che altrimenti sarebbero dirottate diversamente.

« L'interrogante gradirebbe conoscere se il Governo condivide l'opinione che il più rapido e largo possibile potenziamento degli accessi autostradali attraverso le Alpi costituisce condizione essenziale di sviluppo economico e turistico per tutto il Paese.

(1045)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per avere notizie ufficiali e rassicuranti in relazione ad alcuni gravissimi aspetti della politica nazionale dello zucchero, denunciata in particolare nell'articolo " L'asta d'oro " apparso sul numero del 12 aprile 1964 del settimanale *L'Espresso*.

« In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere:

1) se corrisponde a verità che l'Italia è stata costretta, dal 1963 ad oggi, ad importare 5.642.000 quintali di zucchero, mentre fra il 1959 e il 1960 la produzione italiana era superiore per circa 4.000.000 di quintali al consumo del tempo;

2) che il prezzo dello zucchero sul mercato internazionale sia stato sulle 100 sterline a tonnellata nella primavera del 1963, scendendo poi a 40 sterline circa per tonnellata nell'estate dello stesso anno, per risalire infine alle 100 sterline a tonnellata nell'autunno scorso;

3) che gli acquisti italiani, a mezzo di aste indette dal competente comitato interministeriale, furono fatti per ben due volte, sia nella primavera del 1963, sia nell'autunno dello stesso anno, in coincidenza con il massimo livello dei prezzi dello zucchero sul mercato internazionale.

« L'interrogante chiede infine di sapere quali previsioni i competenti organi governativi facciano circa la produzione dello zucchero in Italia ed il suo crescente consumo e se non ritengano opportuno favorire ed incoraggiare il ritorno della produzione italiana ai livelli degli anni scorsi e possibilmente superiori, in modo da evitare tanti gravi problemi di importazione e di controllo dell'importazione.

(1046)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti si ritengono opportuni di adottare in relazione alla preoccupante situazione che si sta verificando particolarmente nei settori dell'edilizia, dell'elettromeccanica e dell'automobile a seguito dei licenziamenti e della riduzione dell'orario di lavoro in non poche aziende.

« Tali provvedimenti hanno assunto vaste proporzioni nelle province di Milano e Torino interessando diverse aziende quali: Fiat, Magnadyne, Innocenti, Telemeccanica, Acciaierie elettriche di Sesto San Giovanni, Lancia, R.I.V., Autobianchi, Olivetti, ecc.

« In particolare gli interroganti chiedono se non si debbano prendere in considerazione, tra l'altro, i suggerimenti avanzati dalle organizzazioni sindacali F.I.M.-C.I.S.L., consistenti:

a) nella revisione della durata del periodo di preavviso per licenziamenti;

b) in incontri " triangolari " tra potere esecutivo, sindacati e imprenditori per esaminare le modalità onde pervenire al sostegno globale dell'occupazione e per discutere i criteri relativi alle richieste di licenziamenti;

c) nella costituzione di una speciale sezione della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, alla quale possano far ricorso le aziende nel periodo relativo alla procedura di discussione dei licenziamenti;

d) nella emanazione di un decreto ministeriale che estenda l'intervento della cassa integrazione guadagni alle 48 ore in luogo delle attuali 40 ore e la cui efficacia potrebbe essere limitata al periodo di permanenza dell'attuale fase congiunturale.

(1047) « COLOMBO VITTORINO, BORRA, VERGA, BUTTÈ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere quali interventi abbiano svolto o si propongano di svolgere per assicurare la continuità dell'occupazione dei lavoratori della LEO-ICAR, minacciati di licenziamento nella misura addirittura di due terzi del personale attualmente occupato: licenziamento che, oltre al danno dei lavoratori interessati, colpirebbe il potenziale produttivo dell'azienda che è pubblico interesse, sia salvaguardato per la produzione farmaceutica nazionale.

(1048) « PIGNI, PERINELLI, PASSONI, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intenda predisporre provvedimenti per restituire alla figura dell'ingegnere docente nelle scuole d'istruzione tecnica e professionale la dignità, la responsabilità e il trattamento che gli competono, come richiesto dall'assemblea nazionale della categoria svoltosi lo scorso dicembre a Torino.

« Gli interroganti ricordano che in quella occasione gli ingegneri docenti chiesero i seguenti provvedimenti:

1) il riconoscimento della validità dell'abilitazione all'esercizio professionale di ingegnere quale abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica di ogni ordine e grado;

2) la conseguente automatica applicazione alla categoria dei benefici di cui hanno goduto e godono gli altri insegnanti abilitati;

3) la messa a ruolo annuale di tutti i posti di insegnamento di materie tecniche e di capo di istituto disponibili, da coprirsi mediante concorsi per titoli indetti esclusivamente fra gli ingegneri docenti;

4) l'immissione nelle commissioni consultive ministeriali di rappresentanti dell'associazione;

5) l'assunzione a tempo indeterminato degli ingegneri docenti onde garantire la continuità didattica e quindi la funzionalità dell'insegnamento;

6) la cessazione immediata del conferimento degli insegnamenti di materie tecniche e professionali a personale non laureato in ingegneria;

e chiesero inoltre:

1) l'istituzione di un ruolo unico tecnico per gli ingegneri docenti che dovranno essere ad ogni livello gerarchico gli unici responsabili dell'istruzione tecnica e professionale ed ai quali dovranno essere concessi uno stato giuridico a parte ed uno sviluppo di carriera a parte adeguati con conseguente ricostruzione delle carriere di tutto il personale già in ruolo. Tali carriere dovranno necessariamente prevedere, per ogni insegnamento, funzioni abbinate di direzione e condizione di uffici tecnici, sezioni, reparti, laboratori, officine, nonché incarichi di ricerca;

2) il riordinamento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica alla cui direzione sia preposto un funzionario responsabile concatenati con l'economia locale;

3) il reclutamento del personale insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale tramite i consorzi provinciali

così riordinati, affinché le graduatorie e le valutazioni dei titoli avvengano con criteri nazionali e non siano affidati, come per il presente, al mutevole criterio dei vari consigli amministrativi.

(1049) « CRUCIANI, TRIPODI, ROMEO, GIUGNI LATTARI JOLE, ROMUALDI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

FODERARO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quanto abbiano predisposto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per l'ampliamento ed il potenziamento della rete telefonica, gestita dalla S.E.T., e, in particolare, per quanto riguarda la Calabria.

L'interrogante si permette far presente che, in considerazione degli aumenti tariffari recenti, approvati al fine di consentire l'ammmodernamento delle reti nazionali, l'attuazione del programma per il Meridione diviene improcrastinabile, per porre fine ai disservizi, specie dalla e per la Calabria, che più volte lo stesso interrogante ha posto in rilievo con precedenti interrogazioni. (5825)

COVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati esentati dal pagamento dell'imposta sui fabbricati molti contribuenti (in particolare n. 208 ruolo fabbricati ord. 2ª serie 1963 per l'anno 1964 e n. 497 ruolo fabbricati ord. 1ª serie 1963 per l'anno 1963) del comune di Molinara in provincia di Benevento, le cui abitazioni, per la quasi totalità, furono dichiarate inabitabili a seguito dei noti movimenti tellurici. E se non si ravvisi, piuttosto, la opportunità e l'urgenza di un intervento inteso a eliminare il grave danno che si arrecherebbe nel modo predetto a quelle popolazioni già duramente provate dalla particolare depressione economica della zona. (5826)

MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale risposta e quali provvedimenti intenda adottare per tranquillizzare i medici mutualistici, che già hanno effettuato uno sciopero generale e continuano l'agitazione per conseguire un diverso trattamento tributario e specificatamente la classificazione in categoria 2 della parte di reddito loro liquidato in seguito a prestazioni effettuate per conto degli enti mutualistici. (5827)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

ORIGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano allo studio per eliminare le gravi deficienze di personale ed organizzative emerse in tutta evidenza presso la dogana di Milano, e se ed in quale maniera si intenda ovviare ai gravissimi inconvenienti derivanti dalle recenti disposizioni ministeriali per l'applicazione strettamente formale di norme vecchie ed in parte superate dalla evoluzione degli scambi internazionali e del progresso tecnologico.

L'abnegazione dei funzionari doganali — i quali, pur nell'assenza di garanzie per l'impossibilità di discriminare l'errore dall'atto intenzionale, si sono assunte le pesanti responsabilità di una applicazione illuminata ed intelligente della legge e del regolamento — ha permesso in passato al traffico di merci di defluire senza eccessivi intralci e ritardi, nonostante il continuo e fortissimo incremento registrati.

Poiché il rigore formale rischia ora di far degenerare una situazione già critica e di compromettere lo stesso sforzo produttivo del paese, l'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sull'urgenza di provvedimenti che consentano lo snellimento delle formalità e delle procedure doganali. (5828)

ZINCONE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere — in relazione ai recenti aggravii fiscali sulla benzina e sugli acquisti di autovetture — quali provvedimenti intendano prendere a favore dei tassisti e dei noleggiatori di autovetture (secondo quanto raccomandato anche dal relatore di maggioranza, onorevole Pella) al fine di evitare gravi difficoltà a questo necessario settore di trasporti al servizio del pubblico. (5829)

ROMUALDI E ROMEO. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se, in relazione alle voci circa pretese connivenze burocratiche che hanno agevolato le recenti evasioni dei capitali all'estero, non ritengano opportuno disporre, in via d'urgenza, accertamenti sui funzionari rappresentanti delle banche italo-svizzere operanti in quel territorio. (5830)

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in relazione alla svalutazione della moneta in atto, che ha ridotto ad un valore eccessivamente minimo l'assegno della cassa ufficiali che si concede agli ufficiali dell'esercito, allorché cessano dalla posizione di « riserva », non ritenga opportuno il ripristino

del contributo dello Stato inspiegabilmente abolito col decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Con l'occasione l'interrogante chiede di conoscere l'attuale consistenza del fondo patrimoniale della cassa predetta, per sapere se riesca possibile abolire subito la non giustificata discriminazione di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 168, fra ufficiali cessati dalla « riserva » prima e dopo la data del 1° gennaio 1946. (5831)

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prendere l'iniziativa atta a consentire anche agli ufficiali di complemento appartenente ai ruoli dei servizi, attualmente trattenuti all'armi da oltre 10 anni, la possibilità del loro trasferimento nel ruolo speciale unico, istituito con legge 16 novembre 1962, n. 1622. Ciò anche nella considerazione che i predetti ufficiali di complemento, qualora dovessero nel frattempo essere promossi al grado superiore dovrebbero immediatamente essere collocati in congedo in applicazione alla circolare ministeriale del 9 maggio 1962, numero 02260/44. (5832)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere perché i 94 appartamenti, già costruiti dall'I.N.A.-Casa col bando di concorso del 18 luglio 1961, n. 17740, indetto nel comune di Altamura (Bari) e attribuiti con assegnazione definitiva prefettizia avvenuta il 18 settembre 1962 ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1957, n. 1933, siano resi abitabili.

E da anni che si attende che i predetti appartamenti siano allacciati alla rete idrico-fognante, nonostante i preventivi di spesa per tale opera siano già stati redatti ed aggiornati nei costi (da lire 12.000.000 a lire 34.090.000) dall'E.A.A.P. del gruppo di Matera. (5833)

MAZZONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga di revocare il provvedimento, decreto ministeriale 7 gennaio 1964, col quale si concede il diritto all'ex concessionario della riserva di caccia « Osteria Nuova » di trasferire il vincolo riservistico per 267 ettari della predetta riserva revocata a quella di « Quona », comune di Pontassieve, poiché:

1) non può considerarsi un ampliamento, in quanto fra le due località intercorrono circa 30 chilometri;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

2) contrasta con l'articolo 64 del testo unico delle leggi sulla caccia;

3) compromette l'equilibrio fra territorio libero e territorio riservato nel comune di Pontassieve, il che ha posto in agitazione, giustamente, i cacciatori della località della intera provincia. (5834)

LUCIFREDI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Al fine di conoscere quali siano le ragioni dello sciopero delle maestranze addette ai lavori del raddoppio ferroviario sulla Riviera di Levante tra Monterosso e Bonassola, e per sapere quali provvedimenti abbia preso od intenda prendere il Governo al fine di evitare che nascano motivi di ritardo nell'esecuzione di lavori di tanta importanza e di tanta urgenza. (5835)

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere: secondo quali criteri è stata liquidata la pensione al signor Martelli Raffaele da Cassano Jonio, già dipendente della società per azioni idroelettrica « Garga ». Al signor Martelli, infatti, pensionato autonomo dal 1° novembre 1962, categoria quinta, la pensione è stata liquidata solo in base all'importo dei contributi che la detta società ha per lui versato fino al 31 agosto 1958 (data in cui la società medesima passò a far parte di quelle iscritte al fondo speciale elettrici) e ciò perché l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza assume che da tale data fino al 1° novembre 1962 non risultano versati altri contributi.

In conseguenza, l'interrogante chiede anche di conoscere se le somme che la società « Garga », in forza della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha versato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il signor Martelli sono state regolarmente accreditate allo stesso e se non si ritenga opportuno, al fine di evitare possibili errori, che ogni dipendente sia munito di un documento comprovante la propria posizione assicurativa, dato che a seguito della citata legge 31 marzo 1956, n. 293, le tessere con le marche applicate fino al 31 agosto 1958 sono state ritirate dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (5836)

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere: se risponde a verità che l'Istituto nazionale delle assicurazioni infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) sarebbe venuto nella determina-

zione di suddividere il territorio nazionale in otto raggruppamenti compartimentali, in uno dei quali — quello del Piemonte — dovrebbe essere incorporata la Liguria; se non ritenga che una regione come quella ligure, a parte ogni considerazione di prestigio, dovrebbe essere sede compartimentale, date le sue particolari caratteristiche, la eterogeneità delle sue attività industriali e — purtroppo — l'alto numero di infortuni sul lavoro che vi si registrano quotidianamente.

Qualora la sede compartimentale dovesse essere a Torino, è in questa città che dovrebbero essere istruite le migliaia di pratiche, con maggiore difficoltà per il personale dell'Istituto e specialmente per i lavoratori, date le inevitabili e ricorrenti contestazioni con i vari enti e con le aziende.

Ed, infine, per sapere, in ogni caso, se tale assetto dell'I.N.A.I.L. pregiudicherà la istituzione di un nuovo padiglione traumatologico, in via di progettazione nella zona industriale del ponente della città di Genova, e ritenuto indispensabile, essendo quello di San Martino — malgrado la sua buona organizzazione — insufficiente ed inadatto, per la sua ubicazione, per gli infortuni che si verificano nelle industrie, in gran parte concentrate appunto nel ponente. (5837)

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda annullare il provvedimento con il quale la giunta comunale di Formia ha operato il distacco di un impiegato comunale presso la locale Azienda di soggiorno e turismo (deliberazione del 2 aprile 1963, n. 131).

Tale provvedimento, infatti, appare vizioso per molteplici motivi:

a) non rientra nella competenza diretta della giunta comunale l'iniziativa per il distacco di impiegati del comune presso altri enti pubblici locali;

b) tale iniziativa non rientra neppure nella sua competenza sostitutiva di cui all'articolo 140 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto neanche il consiglio comunale potrebbe, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico citato, prendere simile iniziativa;

c) in ogni modo sarebbe mancato, nel caso presente, il carattere d'urgenza che deve giustificare, ai sensi del medesimo articolo 140 citato, ogni provvedimento della giunta in caso di competenza sostitutiva di quella del consiglio;

d) per il distacco dell'impiegato in questione non si sono verificate le condizioni, né è stata seguita quella che sembra l'unica pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

cedura legittima secondo l'articolo 241, secondo comma del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 (ricorso di speciali motivi, richiesta formale dell'impiegato, parere dell'amministrazione interessata, autorizzazione del prefetto). (5838)

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare suscettibili di alleggerire la situazione delle aziende del settore lattiero-caseario resa sempre più pesante — specie in provincia di Cuneo — per effetto delle massicce importazioni in Italia di formaggi dagli altri paesi del Mercato comune.

In particolare l'interrogante chiede se non si ritenga necessario di provvedere al più presto almeno allo sgravio fiscale sul sale destinato alla lavorazione dei formaggi. (5839)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno varare i necessari provvedimenti per il passaggio allo Stato delle strade provinciali della provincia di Asti comprese nel piano di statizzazione e per la sollecita e radicale sistemazione della strada statale n. 10.

Al riguardo fa presente le precarie condizioni in cui trovasi la suddetta strada statale, l'unica che attualmente serve la provincia di Asti, in istato di pessima transitabilità e di preoccupante pericolosità, nonché delle altre strade provinciali comprese nel piano di statizzazione e la cui manutenzione comporta tuttavia per l'amministrazione provinciale una spesa annua di circa 50 milioni. (5840)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le condizioni di staticità e di sicurezza attuale della fondazione della torre di Pisa ed ancora — in ispecie nella eventualità comprensibile che si reputi necessario indire un concorso internazionale, per l'espletamento del quale occorre lungo tempo — per conoscere se non ritenga opportuno nel frattempo e al fine di evitare l'attualità di un pericolo che nessuno può escludere, provvedere con propria decisione, se del caso confortata dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad adottare sollecitamente quegli accorgimenti cautelativi (martinetti, ecc.) di pronto intervento che possono rendersi necessari nelle more della forzatamente lunga procedura. (5841)

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi in base ai quali agli insegnanti in servizio presso classi di scuola media con insegnamento televisivo nel corrente anno scolastico 1964 non è stato attribuito il coefficiente di stipendio 260 previsto per i professori di scuole di istruzione secondaria di primo grado e non verrà concessa la retribuzione durante il periodo delle vacanze estive; e ciò contrariamente a quanto era stato fatto nei loro confronti nei precedenti anni scolastici 1961-62 e 1962-63.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se, in considerazione di quanto sopra e in attesa che si provveda a dare una giusta regolarizzazione dello *status* del personale in questione, non si ritenga opportuno concedere al medesimo anche nel corrente anno scolastico 1964 lo stesso trattamento che ad esso venne fatto negli anni scolastici precedenti. (5842)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non intenda revocare il provvedimento di soppressione della pretura di Raccuia (Messina).

Tale provvedimento lede gli interessi di circa quindicimila naturali di quel mandamento, di cui fanno parte, oltre al comune di Raccuia, quelli di Ucria e di San Piero Patti. (5843)

MARZOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi la direzione generale servizi commissariato e amministrativi ha disposto, con circolare n. 6981 del 5 marzo 1964, la sospensione dell'assegno alimentare temporaneo previsto dalla circolare n. 9500 del 15 ottobre 1948 e regolarmente corrisposto sino al 29 febbraio 1964 ai familiari di militari e civili deportati in Jugoslavia.

Il provvedimento ministeriale, che non si giustifica in quanto non si sono verificate le condizioni previste dalla circolare n. 9500 e cioè il rientro o la dichiarazione ufficiale di morte del militare o del civile, ha determinato una grave situazione di disagio economico per i beneficiari dell'assegno che si sono visti privare di qualsiasi mezzo di sostentamento senza che ad esso sia stato sostituito il trattamento pensionistico di guerra cui hanno diritto.

L'interrogante chiede pertanto se il Ministro non ritenga opportuno disporre la prosecuzione del godimento dell'assegno alimentare temporaneo sino a che non siano concesse le pensioni di guerra le cui pratiche sono tuttora in corso di definizione. (5844)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero quanto si asserisce in merito al funzionamento degli uffici del provveditorato di Foggia:

che il provveditore eviterebbe di ricevere il personale insegnante e non insegnante dipendente, adducendo speciose ragioni di salute;

che i funzionari dottor Bisceglie e dottor Musci userebbero modi non urbani verso coloro che chiedono di essere ricevuti per ragioni inerenti alla loro attività nelle scuole della provincia;

che un certo dottor Nobili, comandante presso il provveditorato, svolgerebbe attività multiple esterne di ordine politico e professionale;

che gli insegnanti La Torretta e Pecorella opererebbero all'interno del provveditorato come galoppini elettorali di ben individuate forze politiche;

che il sacerdote don Mario Aquilino, nonostante la sua qualità di presidente del patronato scolastico di Foggia e di presidente del consorzio dei patronati scolastici non abbia mai presentato i rendiconti delle due gestioni, e continua non solo a conservare gli uffici predetti, ma a manovrare ampiamente all'interno dello stesso provveditorato. (5845)

DAGNINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni infortuni sul lavoro « Inail » sarebbe venuto nella determinazione di suddividere la sua organizzazione in otto raggruppamenti compartimentali, uno dei quali comprendente il Piemonte e la Liguria, con sede a Torino.

L'interrogante fa presente che, se fosse realizzata la nuova struttura, ne deriverebbe una situazione di notevole disagio per i lavoratori e per le aziende della regione ligure, costretti a svolgere a Torino l'istruzione e l'interessamento relativo alle pratiche infortunistiche; inconveniente da valutare in relazione all'importanza della Liguria sul piano industriale.

L'interrogante fa inoltre presente che da tempo i lavoratori genovesi e l'opinione pubblica sentono l'esigenza della creazione di un nuovo centro traumatologico nel ponente della città, data la difficoltà di raggiungere celermente con l'attraversamento di tutto il centro cittadino, l'unico padiglione traumatologico esistente a San Martino; ed esprime la preoccupazione che la nuova organizzazione

metta in pericolo questa realizzazione alla cui necessità era ormai sensibilizzata la direzione genovese dell'I.N.A.I.L.

Si permette infine di avanzare l'ipotesi che la nuova struttura proposta possa risolversi in ultima analisi in un appesantimento burocratico dell'Istituto con la creazione di piccole direzioni generali in ogni sede compartimentale che in effetti, andrebbero ad aggiungersi alle attuali strutture. (5846)

LAURO ACHILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo ha preso in esame le cause del profondo disagio che ha investito l'intero e importante settore dei pubblici esercenti, e quali provvedimenti intende adottare per alleviarlo.

Fa osservare che il richiamo fatto dagli organi associativi di categoria a un più rigoroso rispetto delle norme che regolano le nuove concessioni è un diritto ineccepibile che va rispettato mentre l'alleggerimento di pesi tributari, dimostratisi troppo onerosi, costituisce un sano principio economico la cui applicazione torna in definitiva a vantaggio dell'incremento degli stessi introiti fiscali.

E per conoscere se non ritenga in considerazione del fatto che la situazione è arrivata al punto da indurre gli interessati a manifestazioni collettive e generalizzate che si vanno moltiplicando su tutto il territorio nazionale, che pongono a disagio la vita cittadina, nuociono al decoro di tutte le parti, intralciano il turismo e generano una cattiva impressione anche all'estero, che la sopra esposta questione debba essere valutata e risolta al più presto possibile. (5847)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che in alcune questure si vieta agli impiegati civili di organizzarsi in sindacato violando in tal modo i diritti sanciti dalla Costituzione. (5848)

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro della grazia e giustizia.* — Per conoscere precise notizie sul gravissimo ferimento del detenuto Flavio Tamburini da parte del suo compagno di cella Vincenzo Pinneri al forte San Giacomo di Porto Azzurro e per sapere perché il Tamburini, dopo il giudizio della Corte d'assise d'appello di Genova in sede di rinvio del 25 febbraio 1964, diventata definitiva e che riduceva la pena del Tamburini stesso a quella di 24 anni di reclusione, non sia stato trasferito, come si era richiesto, in altro penitenziario.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

Si chiede inoltre se sia esatto, come ha riferito la stampa, che gli agenti di custodia avevano segnalato la necessità di separare il Tamburini dall'ergastolano Pinneri che già aveva minacciato lo stesso Tamburini il quale è anche privo di una mano e perciò impossibilitato a difendersi. (5849)

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanti sono gli allievi del primo, secondo e terzo corso degli istituti superiori di educazione fisica di Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Salerno e Palermo e, secondo le capacità ricettive, quanti giovani ogni anno possono essere ammessi. (5850)

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che ostano a che un insegnante di educazione fisica di ruolo da venti anni ed in possesso anche di laurea in lettere e fornito di abilitazione all'insegnamento dell'italiano e della storia negli istituti tecnici, possa essere ammesso ai concorsi a preside per le scuole medie inferiori; per sapere quali iniziative intenda prendere per rimuovere gli eventuali impedimenti che non appaiono giustificati. (5851)

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere perché gli insegnanti di educazione fisica abilitati ed in possesso del diploma rilasciato al termine dei corsi di perfezionamento indetti dal ministero negli anni 1942, 1952, 1953, 1954 possano partecipare ai concorsi a cattedre di educazione fisica di cui all'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, considerato che il citato articolo 14 consente la partecipazione agli insegnanti forniti del diploma degli istituti superiori di educazione fisica e che la successiva deroga al predetto articolo 14, di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 permette la partecipazione ai concorsi solo agli insegnanti abilitati in possesso dell'attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di cui all'articolo 1 e 2 della stessa legge n. 1727, mentre rimangono ignorati i citati corsi di perfezionamento, cosa che appare estremamente ingiusta.

Non va infatti dimenticato che gli insegnanti di cui trattasi sono regolarmente abilitati ed hanno, ovviamente, numerosi anni di insegnamento. (5852)

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponda al vero che, da parte dei provveditorati agli studi, viene precluso ai maestri fuori ruolo il diritto di far valere, fra i titoli di prefe-

renza per gli incarichi e le supplenze, lo stato di invalidità civile, malgrado l'intervenuto riconoscimento *ex lege*.

Se, nell'ipotesi che il comportamento predetto sia giustificato da motivazioni legittime, non reputi urgente promuovere le opportune iniziative per l'adeguamento degli ordinamenti alle aspettative dei maestri invalidi civili, con misure che decorrano dal prossimo anno scolastico. (5853)

SERONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere perché le direzioni generali istruzione tecnica e professionale non abbiano ancora provveduto alla emanazione della circolare di applicazione della legge n. 1282 del 22 novembre 1961, sulla regolamentazione dei servizi nei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, e in particolare sui seguenti punti:

- 1) orario di servizio;
- 2) servizio notturno;
- 3) direzione convitti affidata anche amministrativamente ai censori principali di prima classe;
- 4) lavoro straordinario;
- 5) riposo settimanale;
- 6) vitto. (5854)

VALIANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda sistemare in ruolo senza concorso gli insegnanti elementari fuori ruolo che, pur avendo insegnato per un rilevante numero di anni, hanno oltrepassato i limiti di età per poter partecipare a concorsi.

Nella eventualità che non ritenga di poter adottare un tale provvedimento, se non giudichi equo almeno un trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio. (5855)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ostano: alla definitiva sistemazione della statale Serravalle-Cascia-Leonessa-Posta; alla apertura della Leonessa-Terminillo terminata da anni; alla manutenzione della LeonessaMorro nel tratto che corre in provincia di Rieti. (5856)

ROBERTI, CRUCIANI E FRANCHI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se e come intendano intervenire affinché sia sospesa la chiusura della centrale metanifera di Canalnuovo di Villanova Marchesana in provincia di Rovigo, considerato soprattutto che

un siffatto provvedimento causerebbe la chiusura di altre aziende, quale la fornace Totti, azionata per l'appunto col metano della centrale in questione, gettando sul lastrico alcune centinaia di lavoratori e le loro famiglie; e per conoscere, nel caso che tale chiusura sia improcrastinabile, quali provvedimenti si intendano adottare, e con urgenza, ad evitare periodi, anche brevi, di disoccupazione per il personale attualmente dipendente dalla centrale metanifera e dalle aziende che da questa traggono fonti energetiche indispensabili.

(5857)

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali sono i motivi che ostano alla concessione degli assegni familiari allo studente universitario Morelli Ettore di Giulio, classe 1939, a carico del padre perché studente universitario nella facoltà di chimica presso l'università di Roma, per il quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha risposto negativamente a due successivi ricorsi, nonostante che lo studente frequenti una facoltà per la quale è prevista la corresponsione degli assegni familiari fino al 26° anno di età.

Tra l'altro, lo studente suddetto ha adempiuto agli obblighi militari dal 2 gennaio 1961 al 28 febbraio 1963.

(5858)

GAMBELLI FENILI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del grave atteggiamento assunto dalla direzione della società Ceramica adriatica di Porto Potenza Picena (provincia di Macerata), la quale nel corso dello sciopero attuato dalle maestranze nella giornata di lunedì 20 aprile 1964 per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, ha minacciato numerosi lavoratori e lavoratrici di licenziamento, qualora continuassero a partecipare agli scioperi programmati dalle tre organizzazioni sindacali per la conquista del nuovo contratto;

2) se non ritiene che tale atto rappresenti una grave ed inammissibile violazione della legge fondamentale dello stato e delle libertà sindacali e democratiche più elementari dei lavoratori;

3) quali misure intenda prendere per il ripristino delle libertà ed il rispetto della legge all'interno dell'azienda.

(5859)

TRIPODI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non intenda disporre, con l'urgenza che il caso richiede, la creazione di un pontile di approdo per ali-

scafi sulla spiaggia antistante l'aeroporto di Ravanese (Reggio Calabria), anche in considerazione del fatto che gli attuali lavori in corso per l'ampliamento e l'ammodernamento di esso contribuiranno a farne sempre più uno scalo destinato ad accentrare le linee aeree interessanti lo stretto di Messina.

(5860)

NICOLETTO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'esplosione della polveriera Sorlini avvenuta a Carzago Riviera (Brescia) il 15 aprile 1964 con gravi danni alle case del paese; per conoscere i motivi che hanno consentito la costruzione della polveriera in luogo abitato, nonostante le riserve delle autorità locali e dei cittadini.

(5861)

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se il signor Frittoli Remo, padre del defunto soldato Amos, morto in servizio e per causa di servizio, sia stato indennizzato per la morte del figlio.

(5862)

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere dove sia archiviata la documentazione sanitaria riguardante l'ex militare Gaudiosi Domenico di Marco classe 1917, distretto militare di Brescia, già prigioniero di guerra prima in India e poi in Inghilterra fino al 1946.

(5863)

NICOLETTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la sovrintendenza alle belle arti di Milano, valendosi dei poteri che la legge le conferisce per le zone sottoposte a vincolo, ha espresso parere sfavorevole all'attuazione della legge n. 167 nelle zone scelte dall'amministrazione comunale di Desenzano del Garda (Brescia), assumendo che non possono essere edificate, in quelle zone, costruzioni di altezza superiore ai due piani. Contemporaneamente la stessa sovrintendenza ha autorizzato, anche dopo la istituzione del vincolo e in zone più centrali di quelle previste dalla legge n. 167, la costruzione di edifici privati (esempio parere favorevole alla costruzione dell'edificio denominato « grattacielo », sia pure con un numero di piani inferiore a quello originario, ma con un volume maggiore).

Per sapere se non ritengano che esista il pericolo che, con un atto amministrativo, si impedisca l'attuazione a Desenzano del Garda della legge n. 167, tenuto conto che tutta la zona tra la ferrovia e il lago di Garda è, a Desenzano, sottoposta a vincolo e, pertanto,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1964

non consentirebbe la costruzione degli edifici previsti dalla legge n. 167 come costruzioni di carattere economico e popolare. (5864)

NICOLETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del deplorabile stato in cui si trova la statale della Valletrompia (Brescia), diventata nel corso dell'inverno un vero e proprio percorso per gincana.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere. (5865)

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione esistente nel settore calzaturiero in provincia di Brescia, in modo particolare per quanto riguarda:

1) la violazione della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

2) la violazione delle leggi sul lavoro, sull'I.N.P.S., sull'I.N.A.M., sull'I.N.A.I.L., sull'igiene e sicurezza del lavoro, con vaste evasioni contributive;

3) la non applicazione dell'accordo interconfederale per le elezioni delle commissioni interne;

4) la violazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, numero 1433, riguardante l'indennità di mensa dei lavoratori calzaturieri;

5) la violazione della legge 5 marzo 1963, n. 245, che fa divieto dell'uso di solventi a base di benzolo e di altre sostanze tossiche;

6) la violazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, che regola il lavoro a domicilio;

Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per porre fine a tutte queste violazioni di leggi. (5866)

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la sede di Brescia dell'I.N.P.S. non ha accolto la domanda di assegni familiari presentata dal lavoratore Biglietti Giovanni di Monerlio in quanto la madre sarebbe beneficiaria di pensioni il cui importo mensile supera le 18.000 lire.

Il ricorrente fa presente che nell'importo mensile di lire 18.000, l'I.N.P.S. di Brescia ha compreso anche la pensione di guerra di cui gode la madre del Biglietti, in aperto contrasto con la legge che stabilisce che la pensione di guerra non può mai essere considerata reddito.

Per sapere quali provvedimenti intenda prendere. (5867)

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere presso quale sede dell'I.N.P.S. siano archiviati i con-

tributi assicurativi dell'ingegnere Righetti Cesare fu Domenico, 1907, residente a Lumezzane (Brescia) per il lavoro svolto dal 1° gennaio al 31 ottobre 1937 presso l'aeroporto di Asmara in qualità di operaio civile. (5868)

NICOLETTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che la signora Losio Ines fu Antonio, 1906, abbia prestato servizio quale telefonista presso il centralino di Ghedi (Brescia) dal 1923 al 1944; per conoscere la sua attuale posizione assicurativa. (5869)

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che l'assemblea dei delegati della Cassa mutua provinciale artigiani di Caltanissetta, svoltasi il 13 aprile 1964, ha bocciato per la seconda volta, con 56 voti contro 30, il bilancio di previsione del 1964;

b) che tale delibera fa seguito alle analoghe bocciature verificatesi negli anni scorsi;

c) che ben 5 membri del consiglio d'amministrazione sono dimissionari ed i rimanenti otto membri del consiglio (tra i quali quattro esperti non eletti dagli artigiani) malgrado le ripetute bocciature di bilancio e la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da un gran numero di delegati artigiani si rifiutano di rassegnare le dimissioni;

d) che tale atteggiamento specialmente dei membri non elettivi del consiglio d'amministrazione ha provocato vivissima indignazione tra tutti gli artigiani della provincia e uno stato di tensione;

e) che la giunta centrale della Federazione nazionale delle casse mutue artigiane pur in una così grave situazione che si protrae da lungo tempo non ha proceduto alla nomina del commissario.

Per conoscere se non ritenga necessario e urgente normalizzare la situazione della Cassa mutua artigiani di Caltanissetta sciogliendo l'attuale consiglio d'amministrazione e nominando un commissario a norma dell'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, con l'incarico di indire al più presto le elezioni di un nuovo consiglio d'amministrazione. (5870)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in vista dell'apertura dell'ultimo tronco dell'autostrada del sole tra Arezzo ed Orte, non si ritenga opportuno effettuare durante tutto il periodo invernale e primaverile 1964, accurate e complete rilevazioni

del traffico in tutta la fascia peninsulare che risulterà influenzata dall'autostrada del sole.

Le rilevazioni dovrebbero interessare, per tutto il traffico di spostamento dalle province laziali e meridionali alle regioni dell'Italia settentrionale, la via Aurelia, la via Cassia, la via Tiberina e la via Flaminia e dovrebbero permettere un esame accurato e completo degli spostamenti di traffico che saranno provocati dall'autostrada del sole, anche in vista di provvedimenti di compensazione e di equilibrio — non soltanto sul piano stradale — da attuare a favore delle zone che risulteranno colpite dalla diminuzione del traffico e quindi dalla diminuzione di interessi.

(5874)

GREGGI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per avere notizie in merito alla realizzazione di aule e di scuole prefabbricate in tutta Italia.

L'interrogante in particolare fa riferimento alla decisione presa circa tre anni orsono di stanziare ben 21 miliardi per l'edilizia scolastica prefabbricata, con la motivazione che era urgentissimo provvedere alla realizzazione per lo sviluppo della scuola.

L'interrogante in particolare gradirebbe conoscere quanti dei miliardi stanziati (con grandissima fretta) tre anni orsono si sono già tradotti in aule costruite e funzionanti, e quale sia il giudizio delle autorità governative — dopo questa prima esperienza — circa l'utilità e la convenienza di estendere in misura tanto larga la realizzazione di aule prefabbricate, invece che provvedere alle stesse necessità con la costruzione di edifici scolastici, secondo gli ordinari sistemi costruttivi.

(5872)

DEGAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il lavoro svolto nella pretura di Mestre è particolarmente gravoso.

Infatti rispetto all'organico, ridotto in confronto alle richieste a suo tempo avanzate, che prevede il numero di sei magistrati e otto cancellieri, attualmente sono presenti a Mestre solo tre magistrati e sei cancellieri.

Si fa presente che la zona servita raccoglie una popolazione di oltre 200 mila abitanti in rapida crescita e che le pratiche penali, nell'ultimo anno, sono ammontate a oltre 10 mila e quelle civili ad oltre 6 mila.

Si chiede pertanto se non si intenda procedere sollecitamente al completamento dell'organico della pretura di Mestre. (5873)

CANTALUPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quali considerazioni la speciale commissione provinciale costituita presso la prefettura di Latina ha creduto opportuno di escludere il comune di Formia dall'assegnazione di fondi per la costruzione di alloggi di tipo economico-popolare.

L'interrogante fa presente che il comune di Formia, duramente provato dagli eventi bellici, ha assoluto ed urgente bisogno di oltre 4.500 stanze per soddisfare la pressante richiesta di alloggi popolari e per dare alle oltre 150 famiglie le quali vivono in coabitazione, in stanze anguste e malsane, alloggi decorosi e civili.

L'interrogante ricorda che l'indice di affollamento del comune di Formia è più alto di quello nazionale e regionale pur non essendo indice probante delle vere necessità di questa città, inserita in un vasto programma di industrializzazione.

L'interrogante infine chiede se il Ministro non ravvisi l'opportunità di far eseguire una revisione generale delle assegnazioni perché risulta che molti assegnatari non sono più nelle condizioni richieste, altri invece occupano abusivamente gli alloggi e tutto ciò al fine di reperire nuovi alloggi da assegnare ai più bisognosi. (5874)

BIGNARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa ad un mutuo di lire 26 milioni che il comune di Montieri (Grosseto) ha richiesto per la costruzione di un acquedotto a servizio della frazione di Gerfalco. (5875)

BUZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano disposto o intendano disporre per fronteggiare la grave situazione determinatasi nell'Appennino parmense in seguito ai movimenti franosi causati dal maltempo, con interruzione di numerosissime strade, dissesto di vaste superfici coltivate, distruzione di un certo numero di abitazioni e sfollamento di varie località esposte a incombente pericolo.

Per quanto riguarda il settore della viabilità i danni accertati ammontano a lire centodiciannove milioni per le strade comunali e a lire seicento milioni per quelle provinciali.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministero dei lavori pubblici ritiene di potere disporre ulteriori interventi per

l'immediato ripristino della viabilità comunale in aggiunta a quelli già disposti ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, purtroppo insufficienti stante l'entità dei danni accertati;

2) se lo stesso Ministero ritiene di potere particolarmente considerare, ed in quale misura, le richieste di contributo avanzate dai comuni montani del parmense, per la risistemazione delle strade danneggiate, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181;

3) se il Ministero dell'agricoltura ritiene di potere disporre interventi ai sensi della legge 14 febbraio 1964, n. 38 (lettera B del primo comma dell'articolo 1) per il finanziamento di opere di sistemazione idraulica e di bonifica dei terreni, da farsi in quelle località in cui i fatti franosi si ripetono quasi annualmente stante il grave dissesto idro-geologico dei terreni stessi;

4) se lo stesso Ministero ritiene possibile, e in quali forme, un intervento a favore delle aziende agricole maggiormente colpite considerando che alcune di esse hanno riportato la totale distruzione dei fabbricati rurali, la perdita delle attrezzature ed il dissesto delle coltivazioni. (5876)

ABELLI E FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali interventi intendano operare per ovviare alle gravi conseguenze dell'incendio verificatosi a Tarvisio che ha colpito, raggiungendo i limiti della pubblica calamità, un settore di attività collegato anche per i suoi aspetti turistici all'economia di quelle popolazioni. (5877)

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, circa le voci che corrono negli ambienti finanziari internazionali secondo le quali sarebbero state iniziate trattative da parte del Governo italiano per ottenere dal Governo di Bonn un grosso prestito. Si parla di un miliardo e mezzo di dollari.

(176) « MICHELINI, ROMUALDI, ROBERTI, NICOSIA, TRIPODI, ROMEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere — a seguito delle gravi denunce comparse sulla stampa sull'andamento irregolare di numerosi concorsi per professori ordinari universitari di ruolo; alle aspre critiche che dagli stessi ambienti universitari vengono rivolte all'attuale sistema di formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi basato

sulle elezioni che si trasformano in vere e proprie competizioni a sfondo politico e personalistico; alla inquietudine che si è diffusa tra le giovani leve negli istituti scientifici per il futuro della carriera; alle risultanze della commissione d'indagine sulle condizioni della scuola — il pensiero e gli intendimenti del Governo di fronte al problema d'importanza vitale per la scienza e l'Università italiana. (177) « TURCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della pubblica istruzione, delle poste e telecomunicazioni e dell'interno, per sapere — anche in relazione a recenti notizie apparse sulla stampa — se sono informati della recente importante inchiesta svolta presso gli studenti dei paesi scandinavi, in base alla quale in questi paesi stessi è stato deciso dalle autorità scolastiche un piano tendente ad eliminare progressivamente dagli spettacoli televisivi i programmi « gialli » ed i programmi *westerns*, che secondo le risultanze dell'inchiesta risulterebbero particolarmente negativi alla emotività dei ragazzi, il 78 per cento dei quali ha dichiarato « di svegliarsi stanco » al mattino, dopo aver assistito ad una di queste proiezioni.

« Gli interpellanti chiedono di sapere se le autorità governative, ed i vari servizi competenti dei vari Ministeri si siano mai interessati, direttamente o indirettamente con la collaborazione di qualificate organizzazioni professionali, dei problemi di cui all'inchiesta scandinava, partita dalla constatazione degli insegnanti « di una crescente disattenzione alle lezioni dei propri alunni », i quali mostravano segni di stanchezza fino dalle prime ore di lezione, dopo una serata passata alla TV.

« Gli interpellanti vorrebbero avere assicurazione che le competenti autorità governative italiane conoscano questi gravi problemi e si sentano impegnate ad affrontarli e risolverli nel nostro paese, sulla base della già ampia e negativa esperienza di altri paesi, in vista di un uso « umano e civile » delle enormi possibilità offerte da uno strumento come la TV (oggi di monopolistica responsabilità statale) e prima che i problemi stessi acquistino in Italia una uguale gravità e producano evidenti e gravissimi danni soprattutto per la gioventù.

(178) « GREGGI, CALVETTI, GASCO, GHIO, SGARLATA ».